

Ritirato

n.s. CdS 16.10.02 n. 4892

ti



Messaggio

numero

5076

data

16 gennaio 2001

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Nuova legge sulla distribuzione di energia elettrica (LDEE) e modifica della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 12 dicembre 1907

EMBARGO STAMPA

lunedì 22 gennaio 2001

ore 10.00

Messaggio

numero	data	Dipartimento
5076	16 gennaio 2001	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Nuova Legge sulla distribuzione di energia elettrica (LDEE) e modifica della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 12 dicembre 1907

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione il progetto di nuova Legge sulla distribuzione di energia elettrica (LDEE) e di modifica della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 12 dicembre 1907. Le proposte sono in relazione all'apertura del mercato dell'elettricità prevista dalla legge federale approvata il 15 dicembre 2000 dalle Camere (LMEE) e sono strettamente correlate con il messaggio n. 5075 relativo alla revisione totale della Legge istitutiva l'Azienda Elettrica Ticinese (LAET) e con il messaggio n. 5074 per la revisione totale della Legge sull'utilizzazione delle acque (LUA).

INDICE

I.	SINTESI E OBIETTIVI POLITICI	2
II.	ASPETTI GENERALI	5
III.	LA LIBERALIZZAZIONE IN EUROPA	7
1.	La direttiva dell'Unione Europea.....	7
2.	Obiettivi e conseguenze della liberalizzazione	9
3.	Gli effetti sui prezzi dell'elettricità	11
IV.	LA LIBERALIZZAZIONE IN SVIZZERA.....	12
1.	Il modello proposto.....	13
2.	Le competenze dei Cantoni.....	14
3.	Il Concordato sugli appalti pubblici e gli accordi bilaterali	16
V.	L'ECONOMIA ELETTRICA IN TICINO	17
1.	Le aziende di produzione	18
2.	Le aziende di distribuzione.....	19
3.	Il quadro legislativo cantonale	22
4.	La modifica della LMSP del 5 ottobre 1999	23
VI.	IL NUOVO CONTESTO CANTONALE	24
1.	I lavori preparatori del Consiglio di Stato	24
2.	I cambiamenti in atto sul mercato ticinese	26
VII.	LE NUOVE PROPOSTE DI LEGGI CANTONALI	28
1.	La revisione della Legge sull'utilizzazione delle acque	28
2.	La revisione della Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese.....	28
3.	L'avamprogetto di Legge sulla distribuzione di energia elettrica	29
VIII.	LA NUOVA LEGGE SULLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.....	30
IX.	COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI	31
X.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE	35
XI.	CONCLUSIONI	36
	DISEGNO DI LEGGE	38
	Allegato	42

I. SINTESI E OBIETTIVI POLITICI

1. *Con la nuova Legge sulla distribuzione di energia elettrica (LDEE), il Consiglio di Stato intende stabilire nuove regole in un settore caratterizzato da un ordinamento chiuso alla concorrenza, retto da monopoli locali o regionali e poco trasparente in relazione ai prezzi applicati ai consumatori finali. La LDEE deve consentire al Ticino di inserirsi nel processo di progressiva apertura del mercato dell'elettricità: questo processo è in una fase già molto avanzata sul piano europeo, mentre ha appena trovato il definitivo quadro legale di riferimento a livello nazionale (il progetto di Legge federale sul mercato dell'energia elettrica - LMEE - è stato approvato dalle Camere federali il 15 dicembre scorso). In attesa delle decisioni politiche, sul mercato si sono attuati in questi ultimissimi anni cambiamenti che sembravano impensabili in precedenza. Anche il mercato ticinese, cogliendo le possibilità date dalla modifica parziale della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP), approvata dal Gran Consiglio il 5 ottobre 1999, ha visto diverse aziende elettriche adattare la propria struttura societaria alle future, nuove condizioni; sono pure stati stipulati accordi di collaborazione tra i diversi attori (AET e distributori; costituzione della EnerTi SA; AET e SES per l'offerta d'acquisto dell'Azienda elettrica municipalizzata di Bellinzona).*
2. *I lavori per la riforma delle leggi cantonali che disciplinano il settore dell'energia elettrica sono stati avviati nel settembre del 1995, con l'istituzione della commissione speciale per la revisione della Legge sull'utilizzazione delle acque (LUA). Ben presto, la commissione si è convinta della necessità di por mano ad una revisione anche della LMSP e della Legge istitutiva dell'Azienda Elettrica Ticinese (LAET) del 25 giugno 1958, alla luce di quanto stava accadendo sul piano europeo e nazionale: emanazione della direttiva dell'Unione Europea del 19 dicembre 1996 (entrata in vigore il 19 febbraio successivo) e pubblicazione dei due rapporti di esperti commissionati dalla Confederazione sui cambiamenti del mercato dell'energia elettrica (Rapporto Cattin del giugno 1995 e Rapporto Kiener del giugno 1997). Il lavoro della commissione speciale cantonale è sfociato nella pubblicazione di due rapporti intermedi nel novembre 1997 (revisione della LUA e nuova LDEE) e di due rapporti finali nel febbraio 1999 (idem). Sui primi due è stata organizzata una pre-consultazione; sui secondi, una consultazione ufficiale. Solo il 7 giugno 1999 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la Legge sul mercato dell'energia elettrica, dopo la consultazione sull'avamprogetto del 18 febbraio 1998, ma il legame successivamente stabilito dal Consiglio nazionale tra questo progetto e quello relativo all'introduzione di una tassa di incentivazione sull'energia ha costretto il Consiglio di Stato ad attendere la votazione del 24 settembre 2000 per poter operare le scelte finali sul nuovo assetto legislativo cantonale. Il protrarsi dei lavori preparatori ha tuttavia giovato, poiché nel frattempo il mercato ha messo in moto cambiamenti e tendenze che sarebbe stato molto difficile attivare due o tre anni fa tramite legge. In questo modo, il consenso politico su un cambiamento sostanziale delle regole del mercato dell'energia elettrica sembra oggi più ampio.*
3. *La nuova legge cantonale sulla distribuzione di energia elettrica (LDEE), che qui si propone, persegue cinque obiettivi fondamentali:*
 - a) *garantire a medio termine, secondo i tempi stabiliti dalla LMEE federale, la libera circolazione dell'energia elettrica;*
 - b) *garantire la sicurezza, la regolarità e la capillarità del rifornimento di energia elettrica (servizio pubblico);*

- c) favorire la competitività dell'economia cantonale in generale, del settore secondario e dell'industria idroelettrica in particolare;
- d) incentivare una riduzione del prezzo dell'elettricità anche per le economie domestiche, senza dare origine a disparità regionali incompatibili con gli obiettivi di sviluppo economico delle aree periferiche e discoste;
- e) consentire a tutti i consumatori la libera scelta della fornitura di energia elettrica tramite la massima trasparenza possibile del mercato e in particolare delle strutture tariffarie e dei prezzi.

Nell'elaborazione della legge e nella definizione degli obiettivi fondamentali si è tenuto presente che i grandi consumatori (aziende industriali) sono oggi penalizzati in Svizzera, rispetto ai concorrenti europei, sia a causa del ritardo nella liberalizzazione controllata del mercato interno, sia nell'ammontare delle tariffe. In Ticino la situazione è meno sfavorevole: il prezzo medio del chilowattora a livello nazionale risulta infatti essere del 15/30% superiore a quello medio cantonale, anche se i prezzi minimi, in Svizzera e in Ticino, si equivalgono. Nel nostro Cantone, tuttavia, le differenti strutture tariffarie delle aziende di distribuzione possono comportare differenze di prezzo fino a punte del 50%.

4. Il livello dei prezzi finali ai consumatori è influenzato dai prelievi di natura fiscale o parafiscale: questi prelievi devono pertanto essere limitati a quanto giustificato dallo sfruttamento di risorse naturali che appartengono allo Stato e dall'utilizzazione del suolo pubblico, secondo una rigorosa osservanza del principio di proporzionalità. La produzione, il commercio e soprattutto la distribuzione di energia elettrica non dovranno più, in altri termini, essere utilizzati dall'ente pubblico quali fonti di entrate supplementari non giustificate dai principi appena esposti. In quest'ordine di idee, al termine della fase transitoria, il progetto di nuova legge cantonale prevede l'abolizione delle cosiddette indennità di privativa a beneficio dei Comuni concessionanti, introdotte con la revisione della LMSP del 1981. Le aziende elettriche (attive nella produzione e/o nel commercio, nel trasporto, nella distribuzione) saranno invece soggette alle imposte cantonali e comunali, come una qualunque altra azienda privata.
5. Per conseguire gli obiettivi indicati, la nuova LDEE, inserendosi nel sistema scelto a livello federale dell'accesso di terzi regolato alla rete (Third Party Access), prevede quattro elementi essenziali per il futuro assetto legislativo cantonale:
 - a) l'istituzione di un comprensorio unico per la distribuzione di energia elettrica (corrispondente al territorio cantonale);
 - b) l'istituzione di una società (di diritto privato) dei gestori di reti, alla quale partecipino tutte le aziende proprietarie di reti (di trasmissione e/o di distribuzione) e che sono attive sul mercato nel campo della trasmissione e/o della distribuzione di elettricità (compresa quindi l'AET); la società avrà l'unico compito di gestire i flussi di energia sulla rete, garantire la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza della rete e la regolarità delle forniture a tutti i consumatori finali (servizio pubblico); la proprietà delle reti resterà in mano alle singole aziende (o ai Comuni che avranno eventualmente esercitato il diritto di riscatto); la società non avrà diritto di espropriazione;
 - c) l'istituzione dell'Autorità garante della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica, quale organismo consultivo del Consiglio di Stato, incaricato in particolare di curare la pubblicazione regolare dei prezzi applicati dalle aziende elettriche (nei settori della produzione, della trasmissione e della distribuzione) sul mercato ticinese;

- d) l'applicazione di un ugual prezzo di transito su tutta la rete per pari livello di tensione, indipendentemente dalla distanza e dal punto di allacciamento del consumatore finale (servizio pubblico).

Al termine della fase di transizione verso la completa apertura del mercato (secondo i tempi stabiliti dalla LMEE: al momento si prevede nel corso del 2007), nel comprensorio unico ticinese ogni azienda di approvvigionamento potrà rifornire il consumatore finale senza limitazioni regionali imposte per legge, e non avrà pertanto più bisogno di una concessione (soggiace invece a concessione l'uso del territorio pubblico). Tramite la società dei gestori di reti, le aziende dovranno garantire il rifornimento di tutti i consumatori finali e assicurare il libero transito dell'energia sulle reti, ad una tariffa uguale per tutti, non discriminatoria. La tariffa sarà decisa dalla società dei gestori di reti, tenendo conto del modello tariffale federale e sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza. Il mercato definito dal comprensorio unico ticinese non potrà essere un mercato liberalizzato al suo interno ma chiuso verso l'esterno: anche aziende con sede fuori Cantone vi avranno libero accesso. La società cantonale dei gestori di reti dovrà garantire questo accesso in modo non discriminatorio: l'Autorità garante della concorrenza sorveglierà in questo senso il mercato e potrà formulare valutazioni e pareri all'attenzione dell'autorità politica.

6. Durante la fase transitoria (tra l'entrata in vigore della LDEE cantonale, che si cercherà di sincronizzare, se possibile, con l'entrata in vigore della LMEE federale), le aziende di approvvigionamento saranno libere di acquistare energia elettrica nella misura - stabilita dal legislatore federale - necessaria per le forniture ai clienti eleggibili o idonei nelle due tappe iniziali (1. primi 3 anni; 2. dal quarto al sesto anno), e per il 20% (1. tappa) e 40% (2. tappa) delle forniture ai clienti stabili, ossia non liberi di scegliere presso chi rifornirsi. Per il resto, in base alla LDEE, avranno l'obbligo di acquistare l'energia di complemento (quella non prodotta da impianti propri) presso l'Azienda Elettrica Ticinese, come ora. Fino alla scadenza delle attuali concessioni, le aziende di distribuzione verseranno ai Comuni concessionanti un indennizzo non superiore al 10% del ricavo delle forniture fatte nel Comune alle economie domestiche e all'artigianato e al 5% per gli altri consumatori (industrie e aziende agricole). Attualmente questi sono gli importi minimi stabiliti dalla LMSP.
7. Con questa riforma, che si accompagna alla riforma della legge sull'AET e a quella della legge sull'utilizzazione delle acque, il mercato ticinese dell'energia elettrica potrà giocare un ruolo economicamente importante, per il Ticino, nel nuovo contesto nazionale ed europeo. La legge consente di combinare le esigenze della liberalizzazione regolata e quelle del servizio pubblico. L'obiettivo di una riduzione del prezzo finale dell'energia elettrica dovrebbe essere raggiungibile, a tutto vantaggio della nostra economia – nella fase di progressiva applicazione degli accordi bilaterali Svizzera-UE – e delle economie domestiche. Come già negli anni Cinquanta, quando si decise la creazione dell'azienda cantonale, anche il dibattito odierno è largamente stimolato e influenzato dagli eventi nei Paesi europei. Allora, la nazionalizzazione italiana dell'energia, con la creazione prima dell'ENI (1953) e poi dell'ENEL (1962), ebbe il suo peso nell'orientare le scelte politiche nel nostro Cantone. Oggi, l'indirizzo europeo per la liberalizzazione del mercato trova puntuale riscontro nei progetti di legge federale e cantonale. Oggi come allora si tratta di fare le scelte che si ritengono meglio rispondenti agli interessi dei cittadini e dell'economia.

II. ASPETTI GENERALI

La Direttiva 96/92 UE del 19 dicembre 1996, entrata in vigore il 19 febbraio 1997, ha posto le basi al processo di liberalizzazione del mercato europeo dell'energia elettrica. La Direttiva dava due anni di tempo ai Paesi appartenenti all'UE per integrare le disposizioni nel rispettivo diritto nazionale. A partire dal 19 febbraio 1999 tutti gli Stati dell'UE, almeno dal punto di vista giuridico, hanno aperto il mercato dell'energia elettrica alla concorrenza. Va detto che alcuni Paesi avevano già avviato in precedenza un processo di liberalizzazione, senza attendere l'imposizione dell'UE. Nella tabella seguente è indicato il grado attuale di apertura dei mercati interni in alcuni Stati in cui specifiche direttive hanno trovato applicazione.

Grado di apertura del mercato dell'elettricità in alcuni Paesi europei

<i>Paese</i>	<i>apertura</i>
Germania	100%
Francia	30%
Gran Bretagna	100%
Olanda	33%
Austria	30%
Spagna	45%
Unione Europea	65%

La Svizzera ha perso purtroppo molto tempo ed è in grave ritardo in questo processo di apertura del mercato. Ne va della nostra competitività economica, della possibilità di posizionarci come produttori e venditori di energia elettrica di qualità e del rafforzamento dei redditi disponibili delle famiglie. Un'economia domestica che consuma 4'000 kWh l'anno spende oggi circa 680 franchi. Se si dovessero ottenere le diminuzioni ottenute da Paesi come la Spagna, l'Olanda o la Finlandia, ne pagherebbe 560. Un'azienda che consuma 1 milione di kWh paga oggi 170'000 franchi e ne pagherebbe, con una liberalizzazione efficace, 140'000.

La Svizzera, pur non essendo membro dell'UE, si trova in una posizione particolare al centro del sistema internazionale di interconnessione della rete di trasmissione dell'energia elettrica. Per i produttori di elettricità svizzeri la garanzia di accesso al mercato europeo è fondamentale, considerato che il nostro Paese esporta energia per una quota pari al 50% circa del consumo interno. Al fine di mantenere la reciprocità nelle possibilità di commercio di energia elettrica e garantire, soprattutto ai grandi consumatori, pari condizioni di competitività con le aziende insediate nei Paesi UE (che avranno o hanno già la possibilità di scegliere liberamente il fornitore di energia, riducendo così i costi di produzione), il Consiglio federale ha deciso di procedere ad una graduale apertura del mercato nazionale. Il progetto di legge proposto con il messaggio del 7 giugno 1999 (Legge sul mercato dell'energia elettrica, LMEE) prevede l'apertura completa del mercato dopo sei anni dall'entrata in vigore della legge.

L'esame parlamentare della legge si è concluso il 15 dicembre 2000: Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati hanno approvato il testo di legge in votazione finale, dopo aver eliminato alcune importanti divergenze. In particolare, dopo l'esito della votazione popolare del 24 settembre 2000, che ha portato alla bocciatura dell'iniziativa solare, del relativo

controprogetto e anche dell'articolo costituzionale sulla tassa di incentivazione sull'energia, le Camere hanno trovato un accordo sui cosiddetti investimenti non ammortizzabili (INA), in modo da permettere di sostenere finanziariamente gli impianti che non saranno in grado di far fronte alla pressione derivante dalla liberalizzazione del mercato. La norma approvata prevede di accordare alle centrali in difficoltà prestiti da rimborsare entro un periodo di 10 anni. Il Nazionale avrebbe voluto fare capo al gettito della tassa sull'energia, che è stata tuttavia respinta, come detto, in votazione popolare. Va precisato che in Ticino non vi sono impianti confrontati con questo problema.

Se la LMEE entrerà in vigore nel corso del 2001, come si prevede, il mercato dell'elettricità nazionale sarà completamente liberalizzato entro la fine del 2007.

Il fatto che la Svizzera non abbia ancora aperto il proprio mercato interno non ha impedito alle maggiori società che operano nel settore di agire con anticipo per prepararsi ad affrontare la liberalizzazione con adeguati mezzi. In questi ultimi anni si sono quindi realizzate fusioni, alleanze, trasformazioni e vendite di società, non solo a livello di grossi gruppi, ma anche fra aziende regionali o locali. Il mercato ticinese non è stato risparmiato da questi cambiamenti.

Le previsioni che indicano, anche in Svizzera, il numero delle società elettriche in forte diminuzione nei prossimi anni, hanno indotto gli amministratori di queste società ad accelerare i tempi. In un mercato che evolve in tempi molto più rapidi rispetto agli adattamenti politici, occorre che le società possano essere amministrate in maniera trasparente, ma anche dinamica, senza i freni e l'inerzia causati da normative ormai non più al passo con i tempi. L'elevato numero di società elettriche attive nel nostro Paese - nel 1995 erano ancora 1200 - subirà pertanto verosimilmente nei prossimi mesi una sensibile riduzione. La tendenza non risparmierà il Ticino dove sono operative 18 aziende elettriche. Essendo stato finalmente definito il quadro normativo federale, è necessario che il Cantone provveda ad aggiornare la legislazione sull'utilizzazione delle acque, a stabilire le nuove regole sul piano della distribuzione di elettricità, per quanto non è disciplinato dalla legislazione federale, e a mettere l'Azienda Elettrica Ticinese in condizione di potersi preparare e poi muovere efficacemente nelle mutate condizioni di mercato.

Obiettivo fondamentale di questo complesso processo di riforme è garantire un approvvigionamento sicuro ed economicamente vantaggioso, nel rispetto della legislazione ambientale ed energetica, dare all'AET un ruolo non marginale nel mercato liberalizzato, favorire la concorrenza a vantaggio dei consumatori, assicurare che tutto il Cantone, anche in regime liberalizzato, sia rifornito in modo sicuro e a tariffe vantaggiose (servizio pubblico), regolare in modo non discriminatorio l'accesso alle reti per le quali è competente la legislazione cantonale. I tre progetti legislativi (LUA, LDEE, LAET) vanno quindi considerati come un tutt'uno e come strumenti strettamente complementari.

Il lavoro preparatorio per aggiornare il quadro legislativo cantonale è iniziato prima che il processo di cambiamento si mettesse in moto a livello nazionale. Il Consiglio di Stato aveva dato un chiaro segnale in questo senso, attraverso il primo rapporto della speciale commissione incaricata di elaborare uno studio sulla riforma della legislazione cantonale nel settore dell'energia elettrica. Il rapporto era stato presentato al plenum della Conferenza dei Governi dei Cantoni alpini, nella seduta del 12 febbraio 1998, suscitando parecchio interesse per gli argomenti e le soluzioni proposte.

Nel frattempo in alcuni Cantoni alpini sono state prese importanti decisioni: nei Grigioni è stata costituita una nuova società dalla fusione di alcune aziende regionali (Swiss Alpin Power); nel Canton Nidvaldo è stata posta in consultazione la nuova legge cantonale sul mercato dell'energia elettrica che definisce pure il nuovo statuto dell'azienda cantonale. La stessa diventerà una Holding costituita a sua volta da 3 società distinte (Produzione, Distribuzione, Commercio); nel Canton Vallese si procede al risanamento finanziario delle Forces motrices valaisanne (300 milioni di franchi). Alcune aziende municipali del Canton

Vallese già da alcuni anni si sono costituite in società per azioni (primo esempio in Svizzera Sierre Energie SA nel 1995). Nel giugno del 1997, nel Canton Vaud, la fusione tra la Compagnie vaudoise d'électricité (CVE) e la Société romande d'électricité (SRE) ha dato vita alla Romande Energie SA. Più recentemente altre aziende cantonali si sono associate in una holding denominata AXPO: si tratta delle aziende di Argovia, San Gallo, Appenzello, Sciaffusa, Turgovia, Zurigo e delle NOK (Nordostschweizerischen-Kraftwerken).

Accanto a questi processi, si è assistito all'acquisizione, da parte di grossi gruppi esteri, di partecipazioni in società svizzere e di accordi di collaborazione o alleanze di aziende svizzere con aziende estere, per rafforzare la posizione sul mercato europeo.

III. LA LIBERALIZZAZIONE IN EUROPA

Il mercato europeo dell'energia elettrica sta vivendo una radicale trasformazione. I monopoli regionali e nazionali nell'approvvigionamento vengono smantellati. Il commercio di energia elettrica svolto esclusivamente dalle grandi aziende di approvvigionamento cede il posto a un mercato caratterizzato da relazioni contrattuali dirette tra produttore e consumatore. A seconda dello Stato, l'accesso al mercato è garantito sia al grande consumatore industriale sia al piccolo consumatore. Questa tendenza è riscontrabile anche al di fuori dei confini europei, nel resto del mondo: oltre agli Stati Uniti e a singoli Stati del Sud America, sono stati aperti i mercati australiano e neozelandese e anche in Asia, specie in Giappone, si stanno intraprendendo notevoli sforzi sulla via della liberalizzazione.

L'entrata in vigore della direttiva CE 96/92, il 19 febbraio 1997, ha gettato le basi per la creazione di un mercato interno UE dell'energia elettrica. Ad eccezione del Belgio, dell'Irlanda e della Grecia, tutti i 15 Stati UE erano tenuti a trasporre tale direttiva nella propria legislazione nazionale entro un termine di due anni. Il 19 febbraio 1999, dunque, il mercato interno è diventato – perlomeno dal punto di vista giuridico – realtà.

1. La direttiva dell'Unione Europea

La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicata il 30 gennaio 1997 ed entrata in vigore il 19 febbraio successivo, persegue l'obiettivo di assicurare la libera circolazione dell'energia elettrica, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività industriale.

La direttiva stabilisce norme comuni relative alla produzione, al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica, definendo le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento del settore, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili per quanto riguarda i bandi di gara e le autorizzazioni, nonché l'esercizio delle reti. All'interno del mercato dell'UE, le imprese che operano nel settore dell'energia elettrica devono essere gestite in base a principi commerciali senza discriminazioni per quanto concerne diritti e obblighi. Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre loro obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, la regolarità, la qualità ed il prezzo delle forniture.

Nel dettaglio sono regolati la produzione, la gestione della rete, la contabilità, l'accesso alla rete. Per quanto concerne la produzione, la costruzione di nuovi impianti di generazione è soggetta ad una procedura di autorizzazione o di gara di appalto. Per la gestione della rete, la direttiva distingue tra rete di trasmissione e rete di distribuzione. La gestione, la manutenzione e lo sviluppo della rete di trasmissione e dei relativi dispositivi di

interconnessione sono assicurati da un gestore designato dagli Stati membri. Il gestore gestisce i flussi di energia sulla rete ed è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica. Gli Stati membri dell'UE determinano i requisiti tecnici che permettono l'interoperabilità delle reti. L'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo di una rete di distribuzione sono pure garantite da un operatore designato dagli Stati membri o dalle imprese delle reti di distribuzione. Il gestore garantisce la sicurezza della rete e la sua affidabilità ed efficienza, senza discriminazioni verso gli utenti. Gli Stati membri dell'UE possono imporre al gestore di privilegiare le fonti energetiche rinnovabili. Le aziende elettriche, attive in più settori, devono tenere conti separati per le loro attività di produzione, trasmissione e distribuzione.

Per quanto riguarda l'accesso alla rete, la direttiva europea consente la scelta fra due sistemi: l'accesso di terzi regolato (Third Party Access) e l'acquirente unico (Single Buyer). Il primo sistema prevede che l'accesso può essere negoziato con il gestore della rete interessata. Il gestore deve pubblicare una gamma indicativa dei prezzi. Egli può negare l'accesso alla rete qualora non disponga della capacità necessaria. Scegliendo il secondo sistema, gli Stati membri possono designare una persona giuridica come acquirente unico. Quest'ultimo può essere soggetto all'obbligo d'acquisto. Egli può anche negare l'accesso alla rete o rifiutare di acquistare energia elettrica ai clienti qualora la sua capacità di trasmissione o di distribuzione sia insufficiente.

Il termine ultimo per conformarsi alla direttiva è scaduto il 19 febbraio 1999. Belgio, Grecia e Irlanda hanno avuto un periodo supplementare di 1 anno, 2 anni e 1 anno. Entro il 19 febbraio 2001, quindi tutti i Paesi dell'UE devono aver recepito nella loro legislazione nazionale le norme introdotte dalla direttiva UE. Diversi Stati (Regno Unito, Francia, Lussemburgo, Germania, Austria, Paesi Bassi, Spagna e Danimarca) hanno chiesto un regime transitorio.

La Commissione europea ha fatto il punto sulla situazione in due relazioni sulla liberalizzazione del mercato dell'energia (7 aprile 1998 e 4 maggio 1999). Per gli impianti di produzione tutti gli Stati hanno optato o opteranno per la procedura d'autorizzazione; l'apertura del mercato sarà superiore alle esigenze minime fissate nella direttiva; per quanto riguarda l'accesso alla rete, tutti gli Stati hanno scelto il sistema dell'accesso di terzi regolamentato o negoziato, in sostituzione del modello dell'acquirente unico; per quanto riguarda l'obbligo di separazione e di trasparenza dei conti, gli Stati hanno optato per una separazione legale del gestore di reti di trasporto (il caso più frequente) oppure hanno deciso di designare una entità giuridica separata come gestore della rete di trasporto; gli obblighi di servizio pubblico sono globalmente rispettati, o in taluni casi rafforzati da parte degli Stati o delle stesse imprese.

Di particolare interesse ai fini di un'organizzazione ottimale del mercato, senza conseguenze negative derivanti dalla liberalizzazione per i consumatori situati in zone economicamente poco redditizie, è il secondo paragrafo dell'articolo 3 della direttiva. In base ad esso, "gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili".

L'obbligo del servizio pubblico è ripreso anche, per la rete di distribuzione, al capoverso 1 dell'articolo 10 della direttiva: "Gli Stati membri possono imporre alle imprese di distribuzione l'obbligo di rifornire i clienti con sede in una data zona. Le tariffe per tali forniture possono essere regolamentate, in particolare per garantire il pari trattamento dei clienti interessati".

Nel progetto di legge cantonale (LDEE) si è fatto capo a questi principi, del resto ripresi anche nel progetto di legge federale (LMEE).

2. Obiettivi e conseguenze della liberalizzazione

Nel messaggio del Consiglio federale concernente la Legge sul mercato dell'energia elettrica (LME) del 7 giugno 1999 sono presentati i dettagli delle intenzioni dell'UE in relazione alla creazione di un mercato comune liberalizzato.

Il mercato elettrico è stato aperto per raggiungere i seguenti obiettivi:

- una riduzione dei prezzi per i consumatori finali;
- una possibilità di scelta per i consumatori finali;
- una riduzione dei costi indotta dalla concorrenza;
- un aumento dell'efficienza economica;
- un orientamento verso la clientela con nuovi prodotti e servizi.

Si può in particolare notare che l'evoluzione internazionale produce conseguenze uniformi ed indipendenti dalle leggi vigenti:

- la separazione delle funzioni di produzione, trasmissione e distribuzione nei mercati dell'energia (unbundling);
- lo sviluppo aziendale di una nuova cultura del Risk Management legata soprattutto alle attività di commercio di energia elettrica e di prodotti derivati finanziari;
- una concorrenza molto agguerrita sul prezzo e sui servizi per assicurarsi i clienti;
- da una parte il frazionamento del settore dell'energia in molti settori singoli, dall'altra raggruppamenti di nuovi di settori sinora separati;
- tempi d'apertura sempre più brevi sui mercati in fase di liberalizzazione tramite trasferimenti di know-how da paesi già deregolamentati.

Riassumendo si osservano le seguenti evoluzioni.

Evoluzione della concorrenza

Le esperienze raccolte finora dimostrano che le aziende che conseguono successi nel mercato libero dell'energia presentano le seguenti prerogative:

orientamento mirato alla clientela;

offerta di prodotti speciali e servizi innovativi a valore aggiunto;

rapido sviluppo di know-how;

flessibilità aziendale a formare cooperazioni ed alleanze;

attiva acquisizione di clienti e di quote di mercato fuori dalle tradizionali regioni d'approvvigionamento.

Evoluzione della produzione

Con l'apertura dei mercati, la concorrenza per assicurarsi la clientela e lo sfruttamento dei potenziali di produzione esistenti portano a:

- una sostituzione (a medio termine) degli impianti attuali con impianti a tecnologia nuova, per esempio centrali a gas più economiche grazie a tempi d'ammortamento più brevi;
- una riduzione drastica dei prezzi di vendita (fino al 30%) per i grossi clienti;
- una riduzione di prezzo fino al 15% per gli altri clienti;
- una fase di lotta per il prezzo, nel corso della quale i prezzi di vendita per assicurarsi la clientela e le quote di mercato cadono sotto il livello medio;

- processi di concentrazione aziendale;
- necessità di assicurarsi clienti al di fuori della regione d'approvvigionamento storica.

Evoluzione delle esigenze dei clienti

Gli effetti della liberalizzazione sul comportamento dei clienti comportano

- una richiesta di servizi supplementari da parte dei clienti (inizialmente questa richiesta aumenta in modo insignificante, ma è stimolata poi dalle nuove offerte degli attori di mercato);
- un'offerta di prestazioni in pacchetti destinati ai diversi gruppi di clientela, in modo da rendere meno trasparenti i confronti.

Evoluzione del portafoglio dei prodotti e dei servizi

L'evoluzione segue lo stesso decorso di tutti i mercati internazionali già liberalizzati:

- con l'apertura del mercato, l'offensiva nell'offerta di servizi mira dapprima ai grossi clienti e successivamente alle economie domestiche;
- sviluppo tecnico e commerciale di prodotti e servizi nuovi;
- pacchetti di prodotti e di servizi adeguati alle esigenze individuali dei clienti;
- ampliamento della gamma delle prestazioni che precedono il consumo di elettricità e successivamente delle prestazioni che lo seguono (integrazione progressiva);
- aumento delle cooperazioni per creare rapidamente know-how e quindi la possibilità di offrire servizi.

I recenti sviluppi in Germania confermano le indicazioni sulla possibile evoluzione del mercato dopo la liberalizzazione. Si è assistito ad una politica di dumping con sconti del 30-35% per la conquista delle economie domestiche. Chi si può permettere politiche aziendali di questo genere dispone di riserve finanziarie che gli permettono di scendere in "apnea" e tenere il fiato per un lungo periodo. Le piccole e medie aziende sono quindi obbligate a muoversi velocemente con ipotesi di fusioni per raggiungere una massa critica minima che consenta loro di sopravvivere nel mercato liberalizzato. Una delle immediate conseguenze è pure l'avvio di grandi processi di fusione per consentire alle più importanti aziende tedesche di poter competere a livello europeo con i colossi Electricité de France e Enel. Lo scenario europeo, con le nuove acquisizioni di pacchetti azionari e fusioni, risulta molto complesso e ci si rende conto che ad ogni livello di attività esiste un problema importante di massa critica.

La seguente illustrazione presenta i legami tra le varie aziende e i volumi di energia da loro commercializzati annualmente. A titolo di confronto ricordiamo che il mercato complessivo di elettricità del Cantone è di 2'200 GWh, mentre per la Svizzera ammonta a circa 56'000 GWh.

ANET Gli attori in Europa

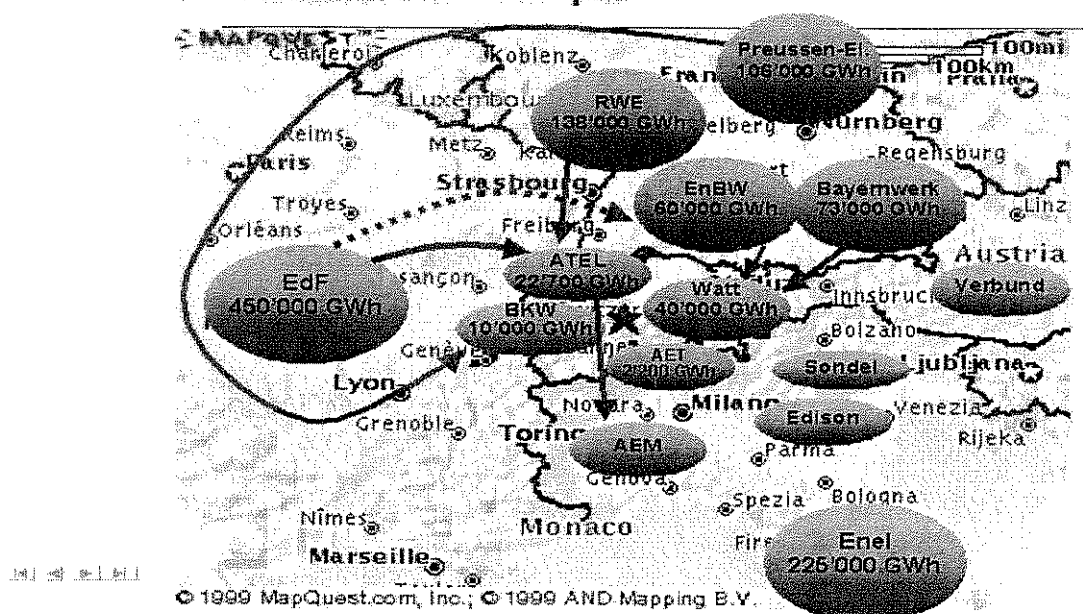


Figura 1: il commercio di elettricità in Europa.

3. Gli effetti sui prezzi dell'elettricità

La liberalizzazione ha comportato in genere una tendenza al ribasso delle tariffe finali dell'energia elettrica. A seconda dei Paesi, vi è stata una diminuzione a beneficio delle imprese o delle economie domestiche o di entrambe. Il quadro della situazione è stato fornito nel rapporto sullo stato del mercato dell'elettricità preparato dal commissario europeo all'energia Loyola de Palacio e discusso dalla Commissione europea il 16 maggio 2000. Tra il 1996 e il 1999 vi è stata nei Paesi UE una diminuzione media del 6% delle tariffe, escludendo le imposte. Per le famiglie, i maggiori beneficiari sono stati i consumatori olandesi (-21,2%), finlandesi (-16,7%), spagnoli (-15,1%) e britannici (-13,2%). La bolletta della luce si è invece appesantita in Danimarca (+3,2%) e in Irlanda (+3,0%). In Austria il calo è stato del 3,7%. In Germania i prezzi sono rimasti praticamente stabili (+0,8%).

Per le piccole e medie imprese, diminuzioni superiori al 10% si sono prodotte in Svezia, Spagna, Finlandia, Portogallo, Francia; aumenti ci sono stati in Olanda, Danimarca, Belgio, Grecia, Irlanda, Regno Unito, anche se in nessun caso superiori al 2,3%. Per le grandi industrie, le diminuzioni più pronunciate hanno sfiorato il 20% (Finlandia). Solo nel Regno Unito e in Irlanda la tendenza è stata opposta, con aumenti dell'8,7% e del 2,0%. Dal rapporto emerge che circa il 65% dei consumi di elettricità nell'Unione Europea è già liberalizzato. Solo la Francia è in ritardo nell'applicare la direttiva del 19 dicembre 1996 che ha dato avvio alla liberalizzazione nel mercato unico europeo. Anche se i risultati non sono omogenei, la tendenza risulta chiara: liberalizzazione significa diminuzione delle tariffe. Il quadro dell'evoluzione tra il 1996 e il 1999 è presentato nella seguente tabella:

Evoluzione delle tariffe elettriche nella UE dal 1996 al 1999 a prezzi correnti, imposte escluse (fonte: Rapporto sullo stato del mercato dell'elettricità, Commissario europeo all'energia)

<i>Paesi</i>	<i>Famiglie</i>	<i>PMI</i>	<i>Industria</i>
Belgio	- 2,7	+ 0,9	- 3,5
Danimarca	+ 3,2	+ 1,4	+ 0,2
Germania	+0,8	- 8,5	- 9,6
Grecia	- 0,9	+0,7	- 0,9
Spagna	- 15,1	- 18,4	- 16,2
Francia	- 9,3	- 12,8	- 12,7
Irlanda	+ 3,0	+ 0,7	+ 2,0
Italia	- 1,1	- 1,5	- 2,8
Lussemburgo	- 1,1	- 2,2	- 2,3
Olanda	- 21,2	+ 2,3	- 1,7
Austria	- 3,7	- 5,5	- 4,0
Portogallo	- 4,0	- 13,3	- 14,0
Finlandia	- 16,7	- 15,6	- 19,6
Svezia	- 7,3	- 18,5	- 17,8
Regno Unito	- 13,2	+ 0,4	+ 8,7

L'Ufficio di statistica delle Comunità Europee (Eurostat) ha pubblicato due rapporti che confermano la tendenza alla diminuzione dei prezzi dell'elettricità nei Paesi UE tra il 1. gennaio 1998 e il 1. gennaio 2000. Una sintesi dei due rapporti, pubblicata dall'Ufficio stampa dell'Eurostat, è presentata in allegato al presente messaggio.

IV. LA LIBERALIZZAZIONE IN SVIZZERA

L'apertura del mercato dell'elettricità in Svizzera è stata proposta dal Consiglio federale nell'ambito del secondo pacchetto di misure per il rinnovamento dell'economia. Le basi per l'elaborazione della politica di apertura del mercato sono stati i due rapporti realizzati da due gruppi di lavoro incaricati dal Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC): il primo ("Apertura del mercato dell'energia elettrica") è stato consegnato al Consiglio federale il 22 dicembre 1995, il secondo ("Apertura del mercato nel settore dell'energia elettrica") il 25 giugno 1997.

L'avamprogetto di Legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE), elaborato dal DATEC, è stato posto in consultazione tra il 18 febbraio e il 15 maggio 1998. Se sul principio dell'apertura il consenso è stato molto ampio, profonde divergenze sono emerse relativamente alla costituzione di una società unica di gestori di reti, all'indennizzo dei cosiddetti investimenti non ammortizzabili e al ritmo di apertura del mercato. La rielaborazione dell'avamprogetto e la definizione del messaggio si sono rivelate piuttosto complesse. Il Consiglio federale ha per finire presentato la sua proposta di legge il 9 giugno 1999. L'esame da parte delle Camere si è concluso solo il 15 dicembre 2000: il ritardo è stato causato tra l'altro dalla divergenza sul legame proposto dal Consiglio nazionale con la tassa di incentivazione, poi caduta nella votazione popolare del 24 settembre 2000. Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati hanno approvato il testo di legge dopo aver appianato le divergenze. La LMEE dovrebbe entrare in vigore nel corso del 2001.

1. Il modello proposto

La Legge federale sul mercato dell'energia elettrica propone un'apertura graduale, ma totale, del mercato secondo il modello dell'accesso disciplinato alla rete su base contrattuale (Regulated Third Party Access). Principio fondamentale di questo modello è l'obbligo dei gestori delle linee elettriche di garantire in modo non discriminatorio il libero transito, sulla propria rete, dell'energia elettrica destinata ai clienti che hanno libero accesso al mercato (i cosiddetti clienti eleggibili o idonei, secondo la terminologia europea). In cambio della garanzia di libero transito, i gestori delle reti percepiscono una retribuzione, calcolata sulla base dei costi ritenuti necessari all'esercizio.

Per gestire la rete di trasmissione dell'elettricità, la LMEE prevede la costituzione di una società unica dei gestori di reti entro tre anni dall'entrata in vigore della legge: qualora i gestori non arrivassero a trovare una soluzione consensuale, spetterebbe alla Confederazione provvedere. La società unica è ritenuta l'unico strumento capace di garantire l'accesso non discriminatorio alle reti di trasmissione, condizione essenziale affinché la libera concorrenza possa agire sul mercato dell'elettricità.

L'accesso libero al mercato, ossia la possibilità per i clienti/consumatori di scegliere il fornitore di elettricità, sarà realizzato a tappe. Inizialmente (nel corso del 2001) l'apertura è limitata a due categorie: i grandi consumatori (almeno 20 GWh all'anno) saranno autorizzati a scegliere il fornitore per l'intero loro fabbisogno di energia (si tratta di circa 110 aziende in tutta la Svizzera), mentre le aziende di distribuzione dell'elettricità potranno rifornirsi liberamente solo in ragione del 20% del loro smercio annuo presso utenti che non hanno ancora libero accesso al mercato (clienti stabili). In questa prima tappa, il mercato svizzero risulterebbe così aperto nella misura del 30% circa, una quota pari a quanto l'Unione Europea richiede ai Paesi membri entro il 2001 (29%) e comunque nettamente inferiore a quanto già effettivamente realizzato nel mercato UE (65% circa).

Nella seconda tappa della liberalizzazione (dal 2005 al 2007), il libero accesso al mercato verrebbe garantito ai clienti che consumano almeno 10 GWh e alle aziende distributrici nella misura del 40% dello smercio annuo ai clienti stabili. In questa seconda fase, il mercato svizzero risulterebbe aperto nella misura del 50% circa.

Al termine del sesto anno (quindi nel corso del 2007, se la LMEE entrerà in vigore ancora quest'anno, come previsto), l'apertura del mercato nazionale sarebbe totale. Tutti i consumatori finali potranno scegliere presso chi acquistare l'energia elettrica di cui hanno bisogno; anche per le aziende di distribuzione non vi sarebbe più nessun limite.

La LMEE distingue fra rete di trasmissione e rete di distribuzione: la prima è la rete elettrica ad alta tensione, la seconda la rete elettrica a media e bassa tensione. La Società svizzera dei gestori di reti interessa unicamente le linee dell'alta tensione. L'obbligo, per i gestori di rete, di garantire il transito di energia elettrica in modo non discriminatorio sussiste invece a tutti i livelli di tensione: consumatori finali, produttori di energia e aziende di approvvigionamento (in particolare aziende di distribuzione) devono avere libero accesso alla rete e non possono essere discriminati, a meno che un simile obbligo comprometta la gestione della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento (rete ad alta tensione) o a meno che la rete non abbia più capacità residua di trasporto una volta che il gestore della rete ha rifornito i suoi clienti (rete a media e bassa tensione). L'obbligo di garantire il transito senza discriminazioni sussiste quindi anche per le aziende di distribuzione (eventualmente i Comuni) che posseggono o gestiscono reti elettriche. Eventuali controversie a questo riguardo, come pure in relazione alla retribuzione per il transito, saranno risolte dalla Commissione di arbitrato prevista dalla LMEE, con facoltà di ricorso al Tribunale federale.

La legge federale assicura già il servizio pubblico, ossia l'allacciamento di tutti i consumatori alla rete. Per il transito di energia elettrica sullo stesso livello di tensione nella rete di un gestore devono essere applicati gli stessi prezzi (solidarietà tariffale). I gestori di

reti elettriche devono concordare uno schema uniforme e trasparente per il calcolo dei costi. Il Consiglio federale ha proposto un modello di determinazione delle tariffe indipendente dalla distanza (modello del francobollo). L'Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS) ha elaborato un modello di calcolo, che si presenta come segue:

Margini di oscillazione dei prezzi di utenza della rete

Livello di tensione	Funzione	Prezzo per categoria di rete	Prezzo per categoria di rete (cumulato):
380/220 kV	<i>Rete di trasmissione:</i> importazioni, esportazioni, transito, distribuzione a grandi consumatori	meno di 1 cts/kWh	meno di 1 cts/kWh
Trasformazione da 380/220 kV in 150 fino a 50 kV	Trasformazione dalla rete di trasmissione alla rete di distribuzione sovraregionale: distribuzione senza il ricorso alle reti di distribuzione di 150-50 kV	mass. 1 cts/kWh	1 a 2 cts/kWh
150 fino a 50 kV	Reti di distribuzione sovraregionali: distribuzione a grandi consumatori	1 a 3 cts/kWh	2 a 5 cts/kWh
Trasformazione da 150/50 kV in 30 kV	Trasformazione dalla rete di distribuzione sovraregionale a quella regionale: distribuzione senza il ricorso alle reti di distribuzione di 30 kV	1 cts/kWh	3 a 6 cts/kWh
fino a 30 kV	Reti di distribuzione regionali: distribuzione a consumatori fino a 30 kV	1 a 2 cts/kWh	4 a 8 cts/kWh
Trasformazione da 30 kV a 1 kV	Trasformazione dalla rete di distribuzione regionale a quella locale: distribuzione senza il ricorso alle reti di distribuzione fino a 1 kV	2 a 3 cts/kWh	6 a 11 cts/kWh
fino a 1 kV	Reti di distribuzione locali: distribuzione a piccoli consumatori fino a 1 kW	3 a 8 cts/kWh	9 a 17 cts/kWh

Nel messaggio sulla LMEE il Consiglio federale precisa che nelle cifre della tabella non è inclusa l'IVA e aggiunge che i prezzi, "in parte molto elevati" (9-17 cts/kWh), dovranno essere esaminati singolarmente. Vi è infatti il rischio che tariffe di transito eccessive non favoriscano la concorrenza, a tutto danno dei consumatori.

2. Le competenze dei Cantoni

La legge federale non attribuisce tutte le competenze alla Confederazione. I Cantoni sono in particolare chiamati ad applicare, con margini di apprezzamento propri, due articoli della LMEE: l'articolo 11 (definizione dei comprensori e garanzie d'allacciamento) e l'articolo 32 (obbligo dell'approvvigionamento e prezzi ai clienti stabili nella fase di transizione).

Si è visto al punto precedente che l'obbligo di garantire il transito dell'elettricità e l'obbligo, per ogni singolo gestore, di praticare la stessa tariffa di transito sullo stesso livello di tensione, sono fissati a livello federale. Ai Cantoni spetta la competenza di definire i

comprensori delle aziende di approvvigionamento (distribuzione) operanti sul loro territorio. Nel loro comprensorio, le aziende sono obbligate ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali e tutte le aziende produttrici di energia elettrica. Questa norma garantisce quindi già il servizio pubblico. Il Consiglio di Stato propone la costituzione di una società cantonale unica dei gestori di rete: tutte le aziende e gli enti che posseggono o gestiscono reti dovranno farne parte, mantenendo naturalmente la proprietà individuale dei loro impianti. In tal modo tutti i consumatori avranno la garanzia dell'allacciamento e della fornitura. L'AET farà parte di questa società.

In base alla legge federale, i Cantoni hanno anche la facoltà di emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti al di fuori degli insediamenti e i costi di allacciamento e possono obbligare le aziende di approvvigionamento ad allacciare consumatori finali alla rete anche al di fuori del comprensorio. Il Consiglio di Stato opta per il comprensorio unico cantonale, per cui questo problema non si pone.

La creazione di un comprensorio unico cantonale, combinata con l'articolo 32 della legge federale (obbligo dell'approvvigionamento e prezzi uguali ai clienti della stessa categoria), garantisce nella fase transitoria, fino alla completa apertura del mercato, la non discriminazione delle zone periferiche. Il Cantone potrà stabilire le condizioni in base alle quali ai clienti stabili potrebbero essere fatturati prezzi (tasse di allacciamento) diversi, in casi eccezionali. Dopo l'apertura completa del mercato, sarà la LDEE a garantire il servizio pubblico, nel quadro della libera concorrenza.

La legge federale non riguarda inoltre le attuali competenze cantonali in materia di produzione di energia elettrica (in particolare art. 24^{bis} cpv. 1 Cost.) e di consumo parsimonioso e razionale dell'energia (art. 24^{octies} Cost.). Il Consiglio federale precisa che "conformemente all'articolo 24^{quater} capoverso 1 della Costituzione federale (articolo sull'energia elettrica), la Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative circa il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Si tratta di una semplice norma di competenza che lascia al legislatore un ampio margine di manovra per decidere quale oggetto intende disciplinare. Questa norma costituzionale attribuisce alla Confederazione una competenza esaustiva in concorrenza con quelle dei Cantoni. Ciò significa che i Cantoni possono continuare a disciplinare oggetti di questo settore nella misura in cui la Confederazione non abbia fatto uso della sua competenza".

Nella LMEE la Confederazione determina, come detto, un obbligo di garantire il transito di energia elettrica e un obbligo di retribuzione, emana prescrizioni sulla contabilità e, in particolare, esige l'istituzione di una Società svizzera dei gestori di reti per la gestione della rete ad alta tensione. Per il resto, i Cantoni conservano le loro competenze anche in materia di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Essi non possono tuttavia emanare disposizioni autonome che limitano le condizioni di mercato definite nella legge sul mercato dell'energia elettrica. Eventuali monopoli sull'approvvigionamento o obblighi di acquisto sanciti direttamente o indirettamente nel diritto cantonale, nella misura in cui concernano consumatori finali, produttori di energia elettrica e aziende di approvvigionamento aventi diritto al transito di energia in virtù della LMEE, sono annullati con l'entrata in vigore della legge e devono quindi essere abrogati.

Secondo la ripartizione delle competenze stabilita dalla LMEE, i Cantoni e i Comuni possono emanare prescrizioni concernenti la riscossione di un supplemento a destinazione vincolata sul prezzo dell'elettricità come misura di risparmio e a favore delle energie rinnovabili oppure introdurre tasse d'incentivazione sul consumo di energia elettrica. Il Consiglio federale avverte tuttavia che i prezzi dell'energia elettrica sono sottoposti, senza restrizioni, alla sorveglianza dei prezzi, anche se sono stati fissati da un'autorità legislativa o esecutiva.

La LMEE consente anche di subordinare a concessione (e relativa tassa) il transito di corrente attraverso un territorio pubblico (per esempio un prato comunale), poiché questa

resterà una forma di utilizzazione speciale di un bene pubblico. Anche in questo ambito, la LMEE non contiene disposizioni che limitano l'autonomia dei Cantoni e dei Comuni. Il Consiglio federale rileva tuttavia che gli indennizzi (volontari o imposti dalla legge) versati finora dall'economia elettrica saranno minacciati dall'apertura del mercato e potranno essere mantenuti solo se motivati e trasparenti. Per il Ticino, la LMEE comporta quindi l'abolizione della cosiddetta indennità di privativa di cui beneficiano i Comuni che rinunciano ad esercitare il diritto monopolistico di distribuzione dell'elettricità. Un'eventuale tassa (o indennizzo) potrà essere percepita non per la cosiddetta privativa, ma per l'uso del suolo pubblico.

La LMEE non prevede infine alcuna restrizione delle competenze cantonali in materia di utilizzazione delle acque. Il Consiglio federale ricorda tuttavia che i Cantoni "sono chiamati ad abolire prescrizioni che ostacolano il mercato dell'energia elettrica anche in altri settori" e fa riferimento in particolare a una "maggiore flessibilità delle concessioni per lo sfruttamento delle forze idriche", ricordando che il diritto federale non obbliga assolutamente a sfruttare integralmente il canone massimo per i diritti di acqua di 80 franchi. Inoltre accenna alla riduzione delle tasse pubbliche o all'abrogazione di disposizioni concernenti la distribuzione di energia gratuita o a prezzo ridotto.

3. Il Concordato sugli appalti pubblici e gli accordi bilaterali

Un aspetto particolarmente delicato in vista della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e delle necessarie trasformazioni aziendali è costituito dall'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) e dell'accordo bilaterale sugli appalti pubblici tra la Svizzera e l'Unione Europea.

Nel messaggio sulla LMEE, il Consiglio federale ricorda che il CIAP "si prefigge in particolare di promuovere la competitività tra fornitori, garantire la parità di trattamento e assicurare la trasparenza e l'utilizzazione economica dei mezzi pubblici" e precisa che "se le centrali elettriche (in particolare le aziende di distribuzione) sono organizzate in base al diritto pubblico o all'economia mista sottostanno alla legislazione sugli appalti pubblici per i loro acquisti di energia elettrica. Ciò significa che sono tenute, per l'elettricità che possono acquistare sul mercato aperto, a rispettare le disposizioni della procedura di aggiudicazione nella misura in cui i valori soglia fissati per le forniture e i servizi siano superati. Tale procedura relativamente onerosa costituisce per gli attori di diritto pubblico o di economia mista un notevole svantaggio nell'ambito della concorrenza sul libero mercato. Questo fatto accelererà senza dubbio la tendenza già in atto di privatizzare le centrali elettriche pubbliche".

Questa interpretazione delle implicazioni del Concordato sull'apertura del mercato dell'elettricità appare dubbia. Il Consiglio di Stato ha sollecitato un chiarimento ai competenti servizi della Confederazione, anche alla luce dell'affermazione, contenuta pure nel messaggio sulla LMEE, in base alla quale "tenendo conto anche del disciplinamento nell'UE è opportuno chiedersi se nel Concordato intercantonale sugli appalti pubblici non converrebbe prevedere deroghe relative all'acquisto di elettricità". La risposta ricevuta all'inizio del mese di novembre 2000, va nel senso di una interpretazione meno tassativa. Secondo Berna non sarebbe infatti necessario modificare il Concordato per evitare di penalizzare le aziende elettriche organizzate in base al diritto pubblico o all'economia mista. Nelle società ad economia mista, determinate competenze di nomina e di revoca in seno al Consiglio di amministrazione o all'Ufficio di revisione possono essere attribuite alla corporazione pubblica presente, con un interesse pubblico, nella società anonima. Queste competenze devono essere espressamente menzionate nello statuto della società (art. 762 CO).

È anche in considerazione di questi aspetti, che il Consiglio di Stato propende per la trasformazione dell'AET in società anonima di diritto privato, nella forma del gruppo di società organizzato come holding.

Per quanto attiene all'accordo bilaterale, la situazione è ancor più incerta. Nel messaggio sull'adesione ai bilaterali, il Consiglio federale afferma che l'accordo sugli appalti pubblici "si prefigge di portare verso una liberalizzazione reciproca" i settori non contemplati negli accordi del GATT sugli appalti pubblici, che la Svizzera ha sottoscritto. "Si tratta, da un lato, di ampliare il campo d'applicazione dell'accordo OMC ai distretti e ai Comuni e, dall'altro, di liberalizzare su base di reciprocità il mercato per quanto riguarda l'aggiudicazione di commesse pubbliche, a partire da un determinato valore soglia, da parte di enti pubblici e privati preposti agli acquisti nei settori dei trasporti ferroviari, dell'erogazione di gas e calore, delle telecomunicazioni, nonché da parte di committenti privati nei settori dell'erogazione di acqua ed elettricità e della fornitura dei servizi di trasporto" (capitolo 222, pag. 71).

L'accordo bilaterale "assoggetterà alle regole d'appalto anche tutte le imprese private attive in questi settori in virtù di un diritto esclusivo o speciale". Questo assoggettamento riguarda anche le imprese private per appalti nella "messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o approvvigionamento di queste reti in energia elettrica" (capitolo 223.2, pag. 73). Occorrerà che le autorità federali chiariscano le incertezze interpretative e di effettiva applicazione dell'accordo bilaterale.

V. L'ECONOMIA ELETTRICA IN TICINO

Nel 1894, il Gran Consiglio approva la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque e nel 1907 la legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, che assumerà grande importanza per la distribuzione di corrente elettrica. Nel 1905, lo stesso legislatore concede le acque della Biaschina alla Motor di Baden. Si tratta della prima grande concessione, il cui riscatto avverrà 6 mesi dopo la creazione dell'azienda cantonale, nel dicembre 1958. Oggi il legislativo cantonale deve discutere la nuova legge sull'utilizzazione delle acque e la legge sulla distribuzione dell'energia elettrica. Inoltre, deve chinarsi sul futuro dell'AET, che si trova confrontata con la liberalizzazione del mercato elettrico.

1. Le aziende di produzione

Nel Cantone Ticino viene prodotto circa il 7% della produzione totale annua di elettricità in Svizzera. Più dell'80% di questo volume viene prodotto da tre aziende: OFIMA, OFIBLE e AET.

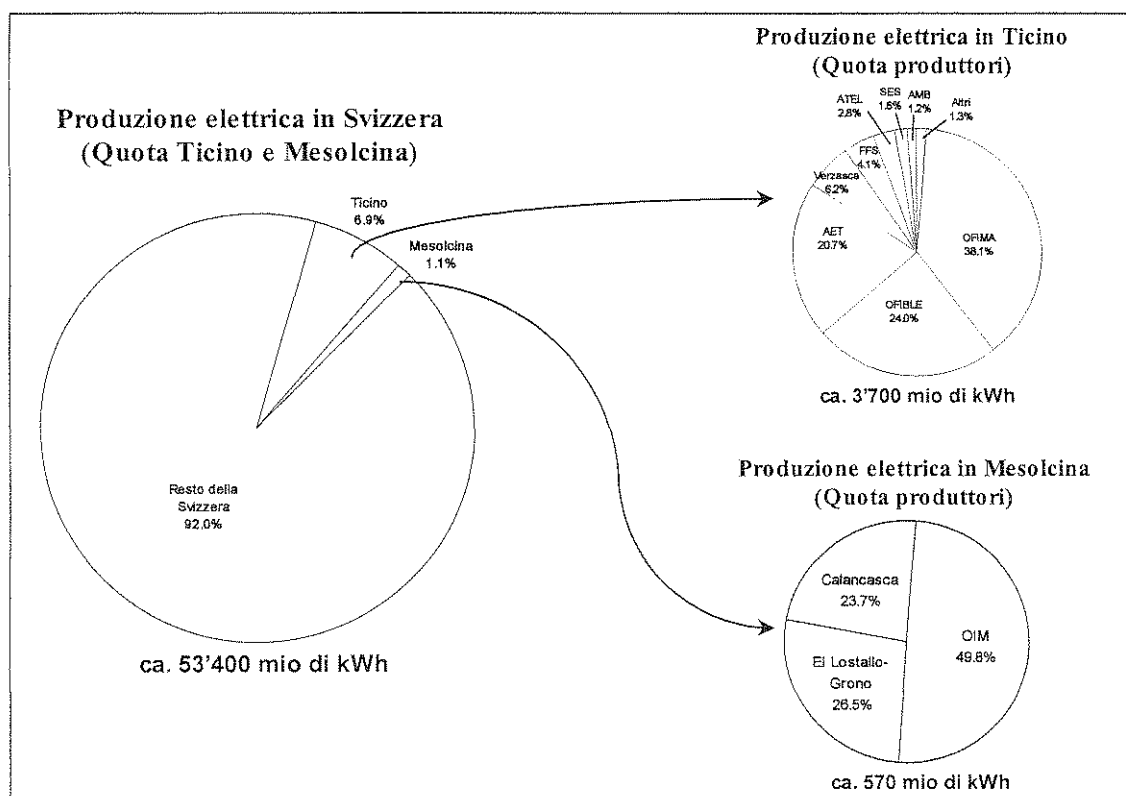


Figura 2: la produzione in Ticino ed in Mesolcina situata nel contesto elvetico

Le centrali in Ticino producono esclusivamente energia idroelettrica. Occorre aggiungere che anche nella regione limitrofa della Mesolcina si è stabilita un'attività più o meno intensa di produzione elettrica.

Analizzando l'origine dei capitali di finanziamento dei maggiori produttori in Ticino si nota come OFIMA e OFIBLEentino nel proprio azionariato, oltre al Cantone Ticino (20%), una serie di aziende elettriche d'oltralpe. Lo schema è il seguente:

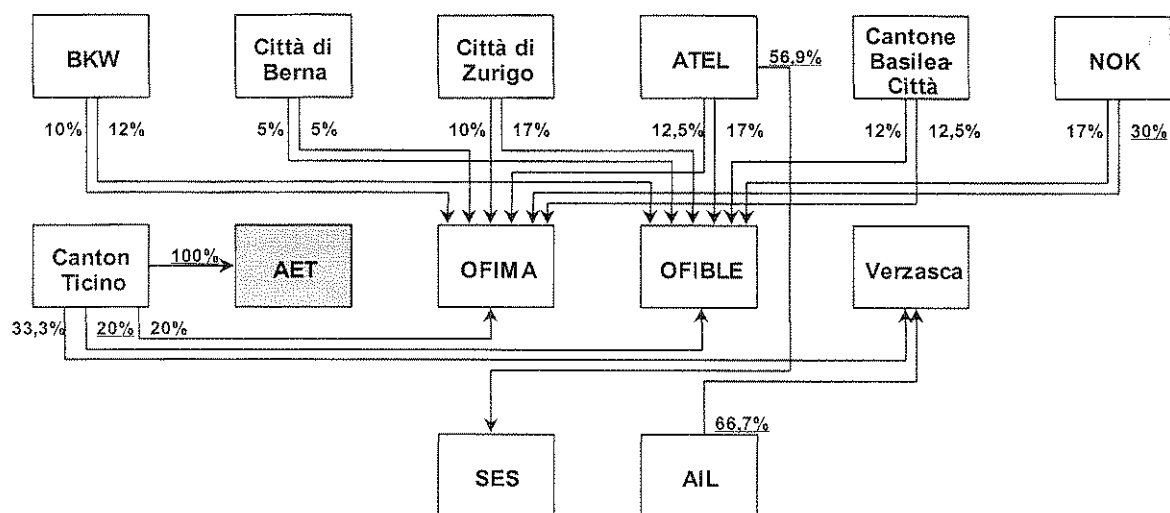


Figura 3: Azionariato OFIMA e OFIBLE

Questa situazione ha favorito uno stretto contatto di collaborazione fra il Cantone ed il resto della Svizzera.

2. Le aziende di distribuzione

In Ticino sono attive 18 aziende di distribuzione. Alcune di esse dispongono anche di impianti propri di produzione, altre si limitano al servizio di distribuzione. L'approvvigionamento del Cantone in energia elettrica è assicurato dall'AET sia attraverso impianti di produzione propri, sia attraverso acquisti e partecipazioni ad altri impianti. In base alle disposizioni della LAET, le aziende distributrici nel Cantone sono tenute ad acquistare dall'AET l'energia di cui necessitano e che non sono in grado di produrre con impianti propri, a condizione che essa venga fornita a prezzi concorrenziali. Questa disposizione, voluta per assicurare un mercato all'AET, in particolare per l'energia prodotta dagli impianti idroelettrici riscattati dal Cantone, ha soddisfatto praticamente tutti gli attori, che fino a ieri operavano in un mercato ove la concorrenza era l'eccezione, non la regola. L'AET ha pure il diritto rifornire utenti con un consumo annuo superiore a 20 GWh, oltre che i cantieri propri o del Cantone, in particolare gli impianti delle strade nazionali, così come importanti opere federali (art. 3a LAET).

La figura seguente presenta le principali aziende di distribuzione nel Cantone e in Mesolcina.

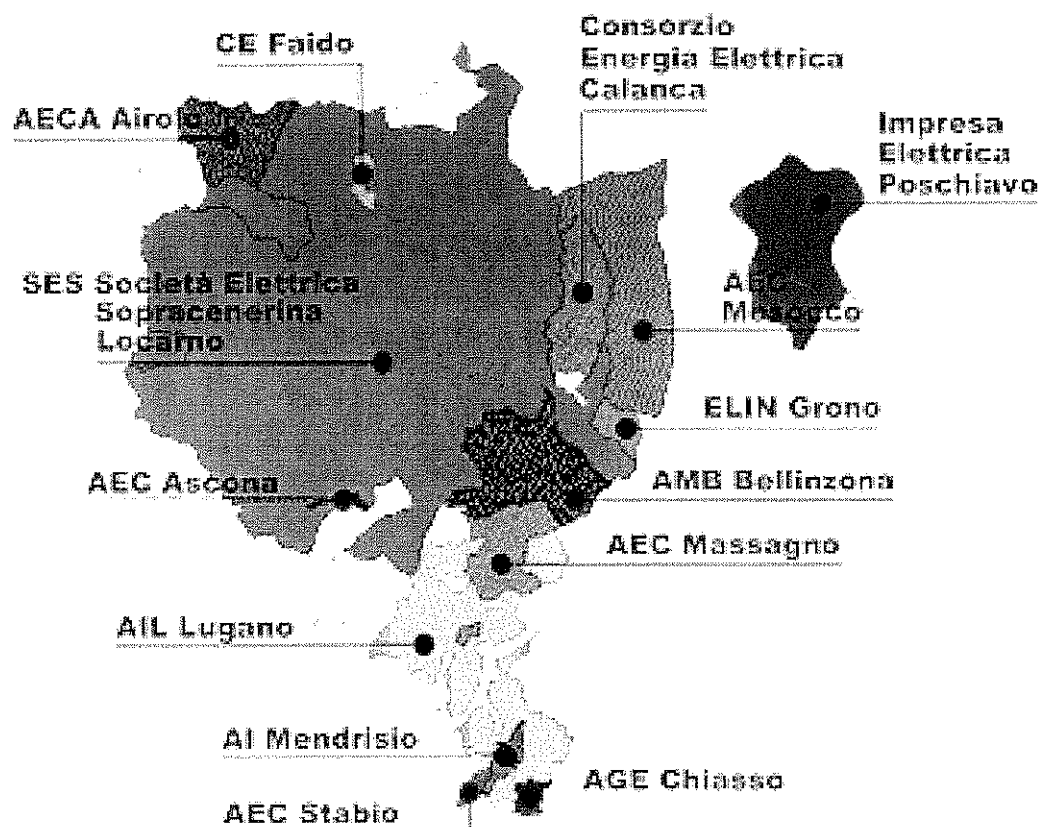


Figura 4: aziende di distribuzione nella Svizzera italiana.

Nella tabella che segue è presentato il quadro della produzione e della distribuzione di elettricità in Ticino tramite le 18 aziende operanti sul mercato.

Azienda	Impianti di produzione propri	Produzione (GWh)	Energia distribuita dall'Azienda (GWh)
Azienda Elettrica Ticinese	Stalvedro Tremorgio Piottino Biaschina Verzasca (33%) OFIMA (20%) OFIBLE (20%)	61 7 310 380 65 280 170	2'200
Società Elettrica Sopracenerina	Ticinetto Ponte Brolla Giumaglio	11 13,8 25,5	600
Aziende Industriali di Lugano	Verzasca (66%) Val Mara	130 4,4	774
Aziende Municipalizzate Bellinzona	Morobbia	42,2	211,4
Azienda Comunale Chiasso			102,2
Azienda Comunale Stabio			103
Azienda Elettrica Mendrisio			91
Azienda Comunale Massagno	Stampa	15,7	65,3
Azienda Comunale Airolo	Calcaccia	13,2	16,7
Cooperativa Elettrica Faido	Ceresa	10,9	10,4
Azienda Comunale Ascona			42
Azienda Comunale Rivera			7,8
Azienda Comunale Bironico			2,3
Azienda Comunale Taverne			12,5
Azienda Comunale Arzo			4,7
Azienda Comunale Ponte Tresa			4,1
Azienda Comunale Bedretto			0,75
Azienda Comunale Bosco Gurin			0,65
Azienda Comunale Ghirone			-

L'energia elettrica prodotta e distribuita nelle 18 aziende del Cantone (fonte: dati AET). La "distribuzione" AET è in massima parte acquistata e distribuita dalle altre aziende.

3. Il quadro legislativo cantonale

Il sistema di distribuzione dell'energia elettrica nel Cantone Ticino è retto dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 12 dicembre 1907 e dalla Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese (LAET) del 25 giugno 1958.

In base alla LMSP i Comuni hanno la facoltà di assumere direttamente o di concedere a terzi l'esercizio dei servizi di interesse pubblico, in particolare la distribuzione di energia elettrica. Nel caso in cui il servizio di interesse pubblico venga affidato a terzi, questo deve avvenire attraverso un atto di concessione approvato dall'Assemblea comunale, rispettivamente dal Consiglio comunale.

Attualmente operano sul territorio cantonale 18 aziende di distribuzione, delle quali una di tipo privato (Società Elettrica Sopracenerina) e una di tipo cooperativo (Cooperativa Elettrica di Faido). Le altre sono aziende municipalizzate che si limitano per lo più al servizio di distribuzione nel Comune di sede. Sei aziende distribuiscono energia elettrica in altri Comuni convenzionati; solo tre aziende (Aziende Industriali di Lugano, Azienda Elettrica di Massagno, Aziende Municipalizzate di Bellinzona) hanno convenzioni che estendono il servizio su un territorio che comprende più di quattro Comuni. Il comprensorio più esteso è quello della Società Elettrica Sopracenerina, che ha stipulato convenzioni di "privativa" con oltre 100 Comuni del Sopraceneri e della Mesolcina. Dopo la modifica della LMSP del 5 ottobre 1999, diversi Municipi hanno deciso o messo in cantiere una trasformazione della natura giuridica della società (privatizzazione).

La configurazione attuale delle zone di distribuzione ha origini storiche; infatti, verso la fine del secolo scorso e l'inizio del '900, alcuni centri costituirono una propria azienda elettrica, con lo scopo di assicurare soprattutto il servizio di illuminazione pubblica. Alle aziende comunali si affiancarono società private quali la Società Elettrica Locarnese e la Società Elettrica Tre Valli, la cui fusione costituì in seguito la SES.

La legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, che entrò in vigore il 12 dicembre 1907 con carattere organizzativo, ebbe primariamente lo scopo di regolare la procedura formale per l'assunzione dei servizi di interesse pubblico. Vennero così date ai Comuni le opportune garanzie giuridiche ed economiche affinché il servizio pubblico non fosse sottoposto ad eccessivi interessi privati o eccedesse le capacità finanziarie del Comune.

La legge definisce alcune condizioni che devono essere rispettate negli atti di concessione fra aziende e Comuni. Fra queste l'indennizzo minimo (introdotto nel 1981) che l'azienda deve corrispondere al Comune per il cosiddetto diritto di privativa (10% del ricavo per le forniture fatte nel Comune alle economie domestiche e all'artigianato, 5% sulle forniture industriali ed agricole - modifica del 15 dicembre 1981) e l'applicazione di tariffe uguali nell'intero comprensorio di distribuzione delle aziende. La maggioranza dei Comuni ha optato per la concessione del servizio di distribuzione in privativa ad altre aziende municipalizzate o private, beneficiando in questo modo degli introiti previsti dall'art. 35a LMSP.

Siccome le concessioni venivano stipulate direttamente dai singoli Comuni con le aziende distributrici, esse avevano scadenze diverse. La possibilità che più Comuni potessero costituirsi in consorzio allo scopo di organizzare un diverso sistema di distribuzione all'interno del loro comprensorio, proprio per questa forma di vincolo, diventò più teorica che reale.

Attraverso la modifica del 15 dicembre 1981 venne introdotto nella LMSP l'art. 44, con il quale si allineò la scadenza di tutte le concessioni per la distribuzione dell'energia elettrica al 31 dicembre 2000. Non sono soggette a questa disposizione le concessioni stipulate prima del 15 dicembre 1981 ed aventi scadenza dopo il 31 dicembre 2000; si tratta in totale 36 concessioni di altrettanti Comuni con la SES.

La riforma del 1981, come del resto quella che portò alla creazione dell'AET nel 1958, si inseriva in un contesto politico molto diverso da quello attuale. Allora, infatti, l'indirizzo

dominante puntava se non alla statizzazione del settore dell'energia elettrica, perlomeno all'affermazione del ruolo primario dello Stato e della sua azienda cantonale nel determinare l'orientamento della politica energetica e il coordinamento del settore, soprattutto nel campo della distribuzione. Obiettivo del riallineamento delle scadenze delle concessioni comunali era creare le premesse affinché fosse possibile organizzare la distribuzione tramite consorziamenti regionali. Inoltre si è attribuita ai Legislativi comunali la competenza di approvare le tariffe e i regolamenti, stabiliti – le une e gli altri – dai Municipi e si è precisata meglio la procedura di riscatto degli impianti da parte dei Comuni, mantenendo la possibilità del riscatto anticipato che il Consiglio di Stato proponeva di abolire.

La modifica del 1981 ha introdotto, all'articolo 18, l'obbligo per il Consiglio di Stato di stabilire, mediante regolamento, "criteri di uniformità formale delle tariffe e dei regolamenti tra le varie aziende del Cantone". Il regolamento non è mai stato elaborato dal Consiglio di Stato. Nel 1996, quando è stato esteso il mandato conferito alla commissione speciale per la revisione della LUA, questa esigenza è diventata impellente alla luce del processo di liberalizzazione del mercato. In regime di libera concorrenza, la confrontabilità delle tariffe (prezzi) è un elemento essenziale per garantire la libera scelta del consumatore finale. Il progetto di legge federale prevede che le aziende che operano nei settori della produzione, della trasmissione e della distribuzione concordino un regolamento sulla contabilità. Il progetto di legge cantonale, qui proposto, prevede la pubblicazione dei prezzi da parte dell'Autorità garante della concorrenza, per garantire la massima trasparenza al mercato: solo con tariffe confrontabili questo obiettivo potrà essere raggiunto. Nel 1981, la maggiore uniformità delle tariffe e la loro accessibilità erano state proposte come strumento di controllo del pubblico su aziende attive in monopoli regionali, senza concorrenza; oggi la confrontabilità e la trasparenza dei prezzi sono lo strumento indispensabile per far funzionare correttamente la libera concorrenza a beneficio dei consumatori che potranno scegliere presso chi farsi rifornire di energia elettrica.

4. La modifica della LMSP del 5 ottobre 1999

Con decisione del 5 ottobre 1999, il Gran Consiglio ha modificato la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Con questa modifica si è deciso di attribuire alle aziende municipalizzate lo status di società con personalità giuridica propria, conferendo ai Comuni la competenza di trasformare le aziende municipalizzate in società anonime, con proprietà delle azioni pubblica, mista o privata. La trasformazione può riguardare la produzione, il commercio, la proprietà e la gestione delle reti, la distribuzione e altre attività. Il Consiglio di Stato aveva previsto anche la possibilità di trasformazione delle aziende in persone giuridiche di diritto pubblico, ma il Gran Consiglio ha rifiutato questa variante. Sono stati inoltre introdotti nuovi termini di allineamento della scadenza delle concessioni, che i Comuni possono rinnovare dopo il 31 dicembre 2000. Le nuove scadenze sono state stabilite per il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2007. Entro questi termini i Comuni possono decidere se assumere la distribuzione e la proprietà degli impianti.

Le concessioni che scadono prima di questi termini e che vengono rinnovate, non possono contenere disposizioni in contrasto con le nuove leggi federali e cantonali; qualora le contengano, la LMSP stabilisce l'inefficacia delle concessioni. Quanto alle 36 concessioni che erano state stipulate o rinnovate prima dell'entrata in vigore (22 gennaio 1982) della modifica della LMSP del 15 dicembre 1981, con la quale si erano riallineate le altre scadenze al 31 dicembre 2000, bisogna distinguere tra quelle che scadranno prima della liberalizzazione completa del mercato e quelle che scadranno dopo. Dieci di queste

concessioni decadono fra il 2001 e il 2007; le altre 26 decadono tra il 2008 e il 2011, a liberalizzazione completata. Per queste 26, la nuova legislazione federale vanifica di fatto il diritto esclusivo concesso dal Comune alla SES di rifornire i consumatori nel Comune concessionante. Sempre per queste 26 concessioni e per le altre 10, il diritto di fornitura esclusiva non sussisterà più già dal momento dell'entrata in vigore della nuova legge federale, nella misura in cui nei rispettivi Comuni vi saranno consumatori eleggibili o idonei, cioè liberi di scegliere presso chi acquistare l'energia elettrica. Si tratta in ogni caso di grossi consumatori (con consumi superiori a 20 GWh nei primi tre anni dall'entrata in vigore della LMEE e a 10 nel secondo triennio). Inoltre va tenuto presente che fin dall'inizio i piccoli consumatori saranno liberi di acquistare elettricità dove vorranno, se prodotta in piccoli impianti a partire da energie rinnovabili. La SES, nei Comuni menzionati, manterrebbe il diritto di trasportare l'elettricità fino ai clienti eleggibili o idonei per tutta la durata della concessione, ma dovrebbe comunque trasportare anche l'energia che questi clienti dovessero acquistare presso un'altra azienda. La cosiddetta indennità di privativa verrebbe comunque versata ai Comuni al più tardi fino al 31 dicembre 2007, sempre che il Comune abbia rinnovato la concessione fino a quella data. Dopo il 31 dicembre 2007, i Comuni non potranno più pretendere in ogni caso l'indennizzo, decadendone totalmente la ragione con la liberalizzazione completa.

La modifica della LMSP, proposta dal Consiglio di Stato come passo intermedio in attesa delle nuove leggi e approvata dal Gran Consiglio il 5 ottobre 1999, ha avviato un processo di trasformazione delle aziende municipalizzate, consentendo loro di prepararsi in modo adeguato all'imminente apertura del mercato.

VI. IL NUOVO CONTESTO CANTONALE

I cambiamenti in atto in Europa e la preparazione della riforma poi decisa a livello nazionale, con la LMEE, hanno avuto risvolti tangibili anche sul mercato ticinese. Il Consiglio di Stato, già verso la metà degli anni Novanta, ha attivato una commissione speciale per elaborare un nuovo quadro di riferimento legislativo, mentre le aziende attive sul mercato hanno cominciato ad adattare le loro strategie, a modificare la loro forma societaria e a stringere collaborazioni ed alleanze.

1. I lavori preparatori del Consiglio di Stato

Con la risoluzione no. 4866 del 5 settembre 1995, il Consiglio di Stato ha istituito una commissione speciale con il compito di procedere alla revisione totale della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque. Fin dall'inizio dei propri lavori la commissione è stata confrontata con i primi dibattiti relativi al tema della liberalizzazione del mercato in Europa e ha evidenziato di conseguenza la necessità di procedere alla modifica di altre leggi settoriali, in particolare quelle che regolano la distribuzione dell'energia elettrica (Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici) e la struttura e i compiti dell'AET.

Con risoluzione nr. 4033 del 20 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha quindi esteso il mandato incaricando la commissione di affrontare con i necessari approfondimenti anche la modifica della legge istitutiva dell'AET e della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

Conformemente al mandato ricevuto la commissione ha studiato e proposto i necessari cambiamenti legislativi. Due sono state le preoccupazioni fondamentali della commissione:

- la scadenza allineata di tutte le concessioni di distribuzione (allora) al 31.12.2000
- la trasformazione in atto nel mercato dell'energia elettrica ad ogni livello.

Le tappe del lungo lavoro preparatorio per la definizione del nuovo quadro legislativo sono state le seguenti:

- La commissione ha consegnato due rapporti intermedi nel novembre 1997 e il DFE, autorizzato dal Consiglio di Stato, nel febbraio 1998 ha aperto una preconsultazione su questi due rapporti e su un suo documento relativo agli scenari sul ruolo dell'AET nel mercato dell'energia elettrica;
- Il 16 febbraio 1999, la commissione ad hoc ha consegnato al Consiglio di Stato i rapporti finali sugli avamprogetti di nuova Legge sull'utilizzazione delle acque (LUA) e di nuova Legge sulla distribuzione dell'energia elettrica (LDEE), tenendo conto dei risultati – peraltro molto contraddittori – della preconsultazione; su questi documenti il Consiglio di Stato ha aperto una consultazione ufficiale nella primavera del 1999;
- Il 30 marzo 1999, tenuto anche conto del fatto che il Consiglio federale non aveva ancora presentato il messaggio sulla nuova legge federale (LMEE), alla luce delle proposte formulate dalla commissione speciale il Consiglio di Stato ha presentato il menzionato messaggio per la modifica parziale della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, proponendo in particolare la possibilità per le aziende di distribuzione di trasformarsi in aziende con natura giuridica propria (privata o pubblica) e il riallineamento delle scadenze delle concessioni;
- Il 7 giugno 1999 il Consiglio federale ha pubblicato il messaggio concernente la Legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE);
- Il 5 ottobre 1999, il Gran Consiglio, decidendo sul messaggio del 30 marzo, ha accolto nella sostanza le proposte del Consiglio di Stato, modificando la LMSP per consentire la trasformazione delle aziende di distribuzione e fissando due nuove scadenze: 31 dicembre 2002 e 31 dicembre 2007;
- Immediatamente dopo, i servizi del DFE hanno iniziato l'elaborazione finale del progetto di legge sull'AET e la rielaborazione di quello sulla distribuzione di energia elettrica, dovendo tuttavia attendere la decisione popolare del 24 settembre 2000 (tasse energetiche legate alla legge federale) e le successive decisioni delle Camere sulla LMEE, per poter perfezionare le scelte relative all'assetto legislativo cantonale;
- Il 15 dicembre 2000 le Camere hanno approvato la riforma apportando alcune modifiche al progetto del Consiglio federale: prestiti per i cosiddetti investimenti non ammortizzabili, grado di apertura del mercato per gli acquisti di elettricità destinata a clienti non eleggibili da parte delle aziende distributrici, acquisti di elettricità prodotta in piccoli impianti a partire da energie rinnovabili.

Vanno tenuti presenti i seguenti aspetti:

1. Fino al termine della consultazione sugli avamprogetti di leggi cantonali, quindi di fatto sino al 1999, la richiesta formulata al Consiglio di Stato – anche da parte del Gran Consiglio – era di non anticipare le proposte cantonali definitive rispetto alla legge federale: il Governo era stato in altre parole invitato ad attendere le decisioni della Confederazione sulla LMEE; solo dopo, discutendosi in particolare la modifica parziale della LMSP, il Gran Consiglio ha mutato orientamento, sollecitando il Governo a non attendere più le decisioni finali delle Camere federali;
2. Anche sulla scadenza delle concessioni alle aziende distributrici, in seno alla Commissione dell'energia del Gran Consiglio vi era un orientamento iniziale a prendere più tempo (riallineamento posticipato di 5 anni: proposta dell'iniziativa parlamentare dell'on. Lotti);
3. Dalle due consultazioni indette a livello cantonale, sono emerse indicazioni e proposte di riforma del settore elettrico molto discordanti;

4. Il 28 giugno 2000 il Gran Consiglio ha deciso di accogliere parzialmente l'iniziativa parlamentare dell'on. Erto Paglia del 26 giugno 1995. Il Gran Consiglio ha accettato la seconda richiesta dell'iniziativa dandole questo preciso obiettivo: assicurare la distribuzione di energia elettrica a tutti i consumatori nel Cantone a prezzi di transito uguali, indipendentemente dal luogo di residenza. Il Gran Consiglio non è quindi entrato nell'ottica di una uniformazione del prezzo globale dell'energia elettrica, ma solo della tariffa di transito. In un mercato liberalizzato, non potrebbe essere altrimenti. Il Consiglio di Stato ha deciso di darvi seguito in tre direzioni:
- prevedendo la facoltà per l'AET di entrare nel mercato della distribuzione;
 - prevedendo, nel progetto di legge sulla distribuzione di energia elettrica, una norma che stabilisce una tariffa di transito uguale per tutto il Cantone sulle reti non regolate dalla futura legge federale e una norma che riprenda, a livello cantonale, il principio del servizio pubblico, inteso come obbligo di rifornire anche le zone discoste da parte delle aziende di distribuzione, a parità di tariffa per uguale livello di tensione;
 - prevedendo, sempre nel progetto di LDEE, la creazione di una società unica di gestione della rete nel Cantone, alla quale partecipino le aziende di distribuzione e l'AET stessa. L'AET ha sempre detto di essere disponibile a mettere le sue reti in comune nella rete Ticino; con la LDEE questa disponibilità potrà essere concretizzata; la società di gestione della rete consentirà ad esempio di razionalizzare i costi di manutenzione e faciliterà l'applicazione della norma sul servizio pubblico.
5. Le reti di distribuzione possono essere riscattate solo dai Comuni: il Cantone, in base all'attuale legislazione, non può imporre nulla. Sarebbe quindi improponibile una soluzione interventistica o dirigistica da parte del Cantone nel campo della distribuzione (ad esempio con la creazione di una o due aziende di distribuzione). Sarà il mercato a decidere quale struttura distributiva è la più adatta alla realtà cantonale. Non va dimenticato che in futuro ci sarà la libertà di transito sulle reti, ad una tariffa stabilita. Qualunque azienda elettrica potrebbe utilizzare questa libertà di transito per rifornire i consumatori. La soluzione più appropriata consiste allora nel mettere le aziende distributrici in condizione di adattarsi nel miglior modo possibile alle esigenze future del mercato. Quindi privatizzazione della forma giuridica per consentire le partecipazioni azionarie. La società EnerTi è un passo in questa direzione.

2. I cambiamenti in atto sul mercato ticinese

La modifica della LMSP, approvata dal Gran Consiglio il 5 ottobre 1999, ha avviato in Ticino un processo di riassetto nel settore della distribuzione. I Comuni proprietari delle aziende hanno deciso o proposto la trasformazione societaria (diritto privato). Il Municipio di Bellinzona ha posto in vendita la sua azienda elettrica: tra le offerte vi è quella congiunta tra Società Elettrica Sopracenerina e AET. Le aziende di distribuzione pubbliche e private si sono accordate per la costituzione della società EnerTi, al fine di prepararsi alla liberalizzazione del mercato.

Il Consiglio di Stato non entra nel merito delle decisioni comunali sulle aziende di distribuzione: in questo campo vige il principio dell'autonomia comunale. Il Governo non intende quindi interferire nelle scelte dei Comuni. Per facilitare l'adattamento al mercato, il Consiglio di Stato aveva presentato nel marzo del 1999 la proposta di modifica della LMSP, introducendo l'obbligo per le aziende di diventare società con personalità giuridica propria, la possibilità di trasformarsi in società di diritto privato e il riallineamento della scadenza delle concessioni comunali. Queste proposte sono state fatte in riferimento al

nuovo assetto legislativo in gestazione e in particolare al progetto di Legge sulla distribuzione di energia elettrica (LDEE). Più in là il Consiglio di Stato non ha inteso e non intende andare, in virtù del principio dell'autonomia comunale e della libertà di azione delle aziende. D'altra parte, è la liberalizzazione stessa ad esercitare un effetto di coordinamento delle trasformazioni: la scelta delle aziende distributrici deve essere una scelta verso la privatizzazione e la collaborazione, nella forma della partecipazione azionaria. Aziende che non abbiano queste caratteristiche non avranno possibilità di sopravvivere nel mercato aperto.

Quanto alla creazione della società EnerTi, il Consiglio di Stato ritiene che la collaborazione, nella forma della partecipazione azionaria, tra le aziende di distribuzione sia più che auspicabile nella prospettiva della liberalizzazione del mercato. Per il Governo è anzi auspicabile una sostanziale semplificazione della struttura organizzativa di distribuzione. Questa collaborazione deve includere, evidentemente, anche l'AET, non da ultimo in virtù della sua futura possibilità legale di entrare anche nel mercato della distribuzione. Spetterà poi all'azienda decidere se e come entrare. Una guerra interna tra EnerTi e AET sarebbe del tutto negativa e andrebbe a scapito del Ticino. Va tuttavia aggiunto che la collaborazione non deve essere intesa come tentativo di chiusura cartellare di un mercato cantonale che dovrà anch'esso rispettare i principi e le regole della liberalizzazione; se così non fosse, ne sarebbero penalizzati i consumatori. La soluzione più opportuna, come si è visto sopra, consiste nella creazione di una società cantonale (di diritto privato) per la gestione della rete.

Già in precedenza, verso la metà degli anni Novanta, si erano affermate in Ticino nuove forme di collaborazione. In particolare va segnalata la creazione dell'associazione Eletticità Svizzera Italiana (ESI) nel marzo del 1996, che ha raggruppato i distributori (prima riuniti nell'ATADE), i produttori di energia elettrica, l'UCS (Unione delle centrali svizzere) e l'INFEL (Centro d'informazione sull'elettricità). L'ESI, in collaborazione con l'Associazione industrie ticinesi (AITI), ha pubblicato un utilissimo opuscolo sulla fornitura di elettricità alle industrie, sulla scia della controversia che aveva opposto l'AET e le aziende distributrici del Mendrisiotto nel 1995.

Anche l'AET, oltre a prepararsi per essere competitiva sui mercati esteri, e in particolare su quello italiano, ha avviato una nuova politica di collaborazione con le aziende pubbliche e private del Cantone. In questa direzione, l'azienda ha sottoscritto accordi di collaborazione con le aziende distributrici. Finora sono stati firmati accordi con le AIL, con la SES, con le aziende di Mendrisio, Stabio, Chiasso, Bellinzona e Faido. È poi in fase finale la trattativa per la sottoscrizione di un contratto di lungo periodo con le aziende di distribuzione. Con queste ultime l'azienda sta trattando la firma di contratti per clienti multi-sito, cioè per consumatori che hanno più stabilimenti insediati sul territorio cantonale. Rispettando il principio della separazione di competenze, l'AET ha già sottoscritto o sottoscriverà contratti a medio termine con questi clienti: sono interessate il 90% delle aziende che consumano più di 10 milioni di chilowattora. In questi casi sono le aziende di distribuzione che firmano il contratto di fornitura, mentre l'AET stipula una convenzione con le distributrici. In sostanza, è un accordo a tre. L'AET si è pure preoccupata di sottoscrivere contratti di fornitura con importanti aziende industriali (contratto Timcal). Il posizionamento su mercati esteri (in particolare sul mercato italiano) è assolutamente indispensabile per garantire un futuro all'AET nel mercato liberalizzato, che segnerà la fine del monopolio di fatto dell'AET in Ticino. L'AET ha già stipulato accordi per la fornitura di 500 milioni di chilowattora. Infine, l'azienda ha deciso una partecipazione azionaria nel campo delle nuove tecnologie della comunicazione (TeleTicino).

VII. LE NUOVE PROPOSTE DI LEGGI CANTONALI

La Commissione speciale incaricata dal Consiglio di Stato di procedere alla revisione del quadro legislativo che regola l'utilizzazione delle acque ed il sistema di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, nel novembre 1997 ha consegnato al Dipartimento finanze ed economia i rapporti intermedi sulla revisione della LUA e sulla nuova LDEE. Il DFE ha dal canto suo elaborato un documento di lavoro sui futuri scenari per l'AET. I tre testi sono stati messi in preconsultazione all'inizio del 1998 e poi, sotto forma di rapporti finali, in consultazione ufficiale nella primavera del 1999.

1. La revisione della Legge sull'utilizzazione delle acque

Questa legge, la cui entrata in vigore risale alla fine del secolo scorso, fu concepita come efficace strumento legislativo per regolamentare l'utilizzazione delle acque, soprattutto a scopo idroelettrico. A giudizio del Cantone i suoi principi possono essere considerati in parte tuttora validi, anche se non vi sono mai stati adattamenti alle mutate esigenze conseguenti soprattutto all'evoluzione tecnica. La revisione della legge (proposta con messaggio separato) si pone quindi i seguenti obiettivi:

- garantire in prima priorità il futuro approvvigionamento in energia elettrica del Cantone, attraverso una base legale solida che permetta di esercitare in maniera ottimale il diritto di riversione a beneficio del Cantone e quindi di recuperare le proprie forze idriche;
- procedere con una revisione delle disposizioni sulla scadenza della concessione (per sfruttamento acque), soprattutto dal profilo giuridico;
- promuovere l'ammodernamento degli impianti esistenti;
- ridefinire i documenti che devono essere presentati con la domanda di concessione;
- adattare la legge alle nuove disposizioni federali sul limite massimo del canone d'acqua e prevedere, per casi particolari, la prevista possibilità di applicare un canone inferiore;
- rivedere le competenze fra Consiglio di Stato e Gran Consiglio (limite di 2'000 kW per decisione del Consiglio di Stato);
- introdurre una procedura di autorizzazione, accanto a quella di concessione, per oggetti di poco conto, piccoli impianti idroelettrici, pompe di calore, irrigazione.

2. La revisione della Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese

Per consentire all'AET di inserirsi attivamente nel mercato che si va liberalizzando, di svolgere un ruolo importante a beneficio dell'economia ticinese e di contribuire a far funzionare correttamente i meccanismi della concorrenza, a vantaggio dei consumatori finali, la revisione totale della LAET del 25 giugno 1958 prevede la trasformazione dell'AET in un gruppo societario di diritto privato (holding SA), con capitale azionario inizialmente in mano al 100% dell'ente pubblico. Il Consiglio di Stato potrà decidere l'alienazione di azioni, anche a privati, purché la quota dello Stato rimanga sempre superiore al 50%. Dopo la completa apertura del mercato, il Cantone potrà cedere anche la maggioranza delle azioni ai privati, ma per fare questo passo sarà necessaria la decisione del Gran Consiglio. Con la trasformazione societaria, l'AET si vedrà allargare le sue competenze, potendo entrare nel settore della distribuzione di energia elettrica, in quello del trasporto di energia prodotta e venduta da altri e in quello delle prestazioni di servizio, direttamente o indirettamente connesse con le attività della holding. Per i dettagli si rimanda al messaggio presentato separatamente.

3. L'avamprogetto di Legge sulla distribuzione di energia elettrica

Il disegno di legge era stato elaborato dalla commissione speciale tenendo conto dei seguenti aspetti:

- la scadenza (fissata allora) al 31.12.2000 delle concessioni per la distribuzione dell'energia elettrica;
- il mantenimento del concetto di servizio pubblico;
- la separazione delle norme relative alla distribuzione di energia elettrica dalla LMSP;
- l'autonomia aziendale per il settore della distribuzione dell'energia elettrica in vista dell'evoluzione del mercato e delle esigenze di razionalizzazione del servizio;
- la necessità di trasparenza nel servizio, nella struttura delle tariffe e nella contabilità.

La Commissione aveva quindi considerato tre possibili modelli:

- sistema di distribuzione attuale
- sistema organizzato su un'unica azienda cantonale
- sistema intercomunale

Per la scelta del modello erano stati considerati i seguenti criteri:

- mantenere l'autonomia comunale nella distribuzione dell'energia elettrica;
- stimolare la concorrenza nella distribuzione dell'energia elettrica in comprensori più o meno vasti;
- provocare una modifica della struttura giuridica delle aziende municipalizzate;
- garantire il mantenimento del servizio pubblico (equilibrio nelle condizioni minime di fornitura su tutto il territorio);
- permettere il transito di terzi sulla rete;
- creare un'organizzazione di base adattabile immediatamente ai cambiamenti che si prospettano a livello di liberalizzazione del mercato nazionale ed internazionale.

Dopo un'approfondita valutazione, la scelta commissionale era caduta sul sistema intercomunale, con le seguenti caratteristiche principali:

- i Comuni decidono di unirsi in comprensori per la messa a concorso del servizio di distribuzione dell'elettricità;
- i Comuni devono essere contigui;
- il consumo annuo nella zona deve essere almeno di:
 - ☐ 60 GWh per una densità della popolazione inferiore a 50 abitanti/km²
 - ☐ 100 GWh per una densità della popolazione da 50 a 120 abitanti/km²
 - ☐ 140 GWh per una densità della popolazione da 120 a 200 abitanti/km²
 - ☐ 250 GWh per una densità della popolazione da 200 a 800 abitanti/km²
 - ☐ 500 GWh per una densità della popolazione superiore a 800 abitanti/km²

Il bando di concorso avrebbe dovuto soddisfare requisiti minimi, validi in tutto il Cantone; sarebbe spettato alle singole trattative e al mercato stabilire eventuali requisiti supplementari.

Per la soluzione del problema rappresentato dal transito e dall'utilizzazione della rete da parte di terzi - nel caso ad esempio che una società si fosse aggiudicata la distribuzione in una zona in cui la rete non le appartiene - vi erano essenzialmente due possibilità: l'acquisto della rete nel territorio in oggetto e il pagamento di un'indennità di transito. Il progetto commissionale limitava gli indennizzi ai Comuni ad un massimo del 10% e 5 % e obbligava le aziende con un comprensorio sovracomunale ad avere una personalità giuridica propria, di diritto pubblico o privato.

L'avamprogetto, elaborato in prima battuta quando il Consiglio federale non aveva ancora messo a punto il suo avamprogetto, e poi rifinito, in seconda battuta, quando il messaggio sulla LMEE federale non era ancora stato pubblicato, ha suscitato reazioni contrastanti. I cambiamenti successivamente intervenuti nel mercato e la presentazione del messaggio sulla LMEE hanno indotto il Consiglio di Stato ad optare per un cambiamento più sostanziale del quadro normativo cantonale.

VIII. LA NUOVA LEGGE SULLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Tenuto conto delle proposte formulate in seguito a livello federale (LMEE) e delle decisioni adottate dalle Camere e in votazione popolare, nonché dei cambiamenti intervenuti nel frattempo sul mercato, anche a livello cantonale, il Consiglio di Stato ha deciso – come detto - di rimaneggiare sostanzialmente l'avamprogetto di legge commissionale, optando per un modello più innovativo e maggiormente in sintonia con la legge federale, anche se va detto che l'avamprogetto commissionale non era, nella sostanza, incompatibile con la LMEE.

La nuova legge sulla distribuzione dell'energia elettrica in Ticino prevede i seguenti punti:

- creazione di un comprensorio unico cantonale;
- creazione di una società cantonale (di diritto privato) dei gestori di rete, alla quale partecipano le aziende di distribuzione, i Comuni possessori e gestori di reti e l'AET, con una quota proporzionale al valore delle reti; queste ultime, come tutti gli impianti, rimangono di proprietà delle singole aziende e non vengono trasferite alla società dei gestori di rete;
- obbligo della società di rete di allacciare tutti i consumatori finali, senza tariffe di transito differenziate in base alla distanza (principio del francobollo, come a livello nazionale);
- limitazione della competenza della società di rete alla gestione della rete cantonale di distribuzione e di transito (rete di distribuzione e rete di trasmissione, a media e bassa potenza);
- nella fase transitoria, obbligo delle aziende di distribuzione di acquistare l'energia di complemento presso l'AET, fatti salvi i diritti stabiliti dalla LMEE (clienti eleggibili e 20% rispettivamente 40% delle forniture a clienti stabili nelle due tappe di transizione);
- soppressione delle indennità di "privativa" ai Comuni; nella fase transitoria, fino alla completa apertura del mercato, l'indennizzo viene stabilito con un tetto massimo del 10% (economie domestiche e artigianato) e del 5% (industrie e agricoltura) sulle forniture nel Comune;
- facoltà per i Comuni di introdurre concessioni per l'uso del suolo pubblico (reti);
- facoltà per i Comuni di prelevare tasse di concessione per l'uso del suolo pubblico;
- istituzione dell'Autorità garante della concorrenza sulla rete a media e bassa tensione, con funzione consultiva nei confronti del Consiglio di Stato e con il compito in particolare di curare la pubblicazione delle tariffe (prezzi) dell'energia elettrica.

IX. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1

La legge persegue lo scopo di garantire a tutta la popolazione una fornitura di energia elettrica conveniente, di qualità e sicura, indipendentemente dal luogo di residenza (servizio pubblico), all'interno delle nuove condizioni di mercato determinate dalla Legge federale (LMEE), approvata dalle Camere il 15 dicembre 2000. Il capoverso 1 richiama espressamente anche l'esigenza di rispetto ambientale, coerentemente con le norme federali e con la legge cantonale sull'energia.

Articolo 2

La legge cantonale è competente a disciplinare la trasmissione (trasporto) e la distribuzione di energia elettrica tramite le reti a media e bassa tensione, ritenuto che l'alta tensione è oggetto della LMEE.

Articolo 3

Per garantire un funzionamento ottimale del mercato dell'energia elettrica è indispensabile codificare il principio del libero accesso alla rete da parte di tutti gli operatori. L'articolo adatta al piano cantonale l'analoga normativa che è stata inserita nella legge federale sul mercato dell'energia elettrica, prevedendo la costituzione di una società di diritto privato incaricata di gestire la rete a media e bassa tensione in tutto il territorio cantonale (cfr. articolo 6). Il libero accesso deve essere garantito alle aziende di distribuzione, ai produttori di energia elettrica, alle società attive nel commercio di elettricità e ai singoli consumatori. Con la completa apertura del mercato, prevista dalla LMEE dopo sei anni, ogni consumatore avrà infatti il diritto di rifornirsi presso una società di sua scelta: è quindi necessario che questa società possa far transitare la sua energia sulla rete cantonale, fino al consumatore.

I capoversi 2 e 3 subordinano l'accesso alla rete alla capacità di trasporto delle reti, dando la priorità alla fornitura dei clienti serviti dal proprietario della rete. Questa limitazione è data anche nel progetto di legge federale. Si tratta di un aspetto delicato, sul quale occorrerà vigilare affinché la libera concorrenza nel mercato dell'elettricità non sia vanificata dall'affermarsi di situazioni di monopolio di fatto o di posizioni predominanti, che non consentano alla concorrenza di agire a vantaggio dei consumatori finali. Analoga limitazione vale anche per gli obblighi della società dei gestori di reti. In caso di contestazione, la decisione spetta al Dipartimento competente nell'applicazione della legge, tramite l'Ufficio cantonale dell'energia, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza la cui costituzione è prevista dall'articolo 9.

Articolo 4

L'apertura del mercato alla concorrenza non deve pregiudicare l'approvvigionamento di tutto il territorio cantonale in base a tariffe di transito non discriminatorie, garantendo comunque un prezzo competitivo, tale cioè da non gravare eccessivamente sul costo finale dell'elettricità, in ossequio ai principi della legge federale e allo spirito e agli obiettivi dell'apertura del mercato. Il prezzo di transito sulla rete ticinese dovrà in altre parole tenere conto della situazione sul mercato nazionale. L'uniformazione della struttura tariffaria, già prevista dall'attuale Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, con la revisione del 1981 (anche se il regolamento prescritto dall'articolo 18 non è mai stato elaborato), è indispensabile in un regime di concorrenza per consentire il confronto tra i prezzi e facilitare le scelte dei consumatori finali. Occorre evitare che si ripetano situazioni come quelle prodottesi, negli anni Novanta, nei rapporti tra AET e aziende di distribuzione (vedi

controversia sulle forniture nel Mendrisiotto). Questa disposizione è necessaria per garantire una sana concorrenza, scongiurando soluzioni di monopolio locale realizzate grazie a tariffe di transito eccessive: essa impedisce la creazione di ostacoli artificiali al libero accesso al mercato.

L'ammontare delle tariffe di transito per la rete ticinese sarà stabilito dalla società dei gestori di reti (capoverso 2). Questa soluzione è preferibile a quella consistente nell'attribuire all'autorità politica la competenza di stabilire le tariffe. L'obbligo di sentire l'Autorità garante della concorrenza, organo indipendente, composto di esperti della materia, al di sopra delle parti, che rilascerà pubblicamente il suo parere, è la migliore garanzia per il corretto funzionamento del mercato aperto, nell'interesse dei consumatori finali (capoverso 2). Eventuali controversie sui prezzi di transito sono demandate al giudizio dei tribunali civili, secondo quanto previsto dalla LMEE.

I gestori di reti dovranno concordare uno schema uniforme e trasparente per il calcolo dei costi di gestione della rete, tenendo conto dei principi stabiliti dal diritto federale. In caso di mancato accordo, sarà il Consiglio di Stato ad adottare le necessarie disposizioni. Il Governo farà evidentemente riferimento a quanto verrà attuato a livello nazionale e sentirà l'Autorità garante della concorrenza prima di decidere (capoverso 3).

Articolo 5

Il richiamo alle disposizioni federali in materia di contabilità è necessario per dare base legale al previsto obbligo delle aziende elettriche di fornire all'Autorità garante della concorrenza i dati necessari alla valutazione e alla pubblicazione dei prezzi, strumento indispensabile, quest'ultimo (trasparenza), per far giocare la concorrenza. Si ritiene opportuno che a livello cantonale vi sia un organismo indipendente che possa esprimere valutazioni (senza poteri decisionali e senza effetto vincolante) sui prezzi applicati nel mercato ticinese, accanto al Sorvegliante dei prezzi federale, che sarà chiamato ad intervenire anche nel campo dell'energia elettrica, come previsto dalla LMEE (art. 17).

Articolo 6

La costituzione di una società per la gestione delle rete cantonale a media e bassa tensione è indispensabile per assicurare il servizio pubblico in tutto il Cantone e garantire l'accesso non discriminatorio alla rete (di trasmissione e di distribuzione). La società avrà personalità propria di diritto privato e l'unica competenza di gestire le reti di proprietà delle aziende (ed eventualmente dei Comuni che le hanno riscattate) che faranno obbligatoriamente parte della società. Quest'ultima non potrà agire in prima persona nel campo della distribuzione, della produzione e del commercio di elettricità, attività che saranno invece svolte dalle aziende che la costituiranno. La società dovrà in particolare gestire, mantenere in efficienza ed eventualmente sviluppare la rete, al fine di garantire un approvvigionamento sicuro e regolare di energia elettrica in tutto il Cantone.

I gestori di rete (capoverso 2) dovranno costituire la società entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, per assicurare il pieno funzionamento della concorrenza al momento della completa apertura del mercato. Nel caso in cui i gestori di rete non ottemperassero a quest'obbligo, spetterebbe al Consiglio di Stato procedere senza indugi ad istituire la società. La norma ricalca quanto previsto dalla LMEE (art. 30).

La società dei gestori di rete è tenuta a mantenere il riserbo su tutte le informazioni commerciali riservate di cui verrà a conoscenza nell'ambito della sua attività (capoverso 3).

Articolo 7

L'articolo 11 della LMEE attribuisce ai Cantoni la competenza di definire i comprensori delle aziende di approvvigionamento di energia elettrica attive sul loro territorio. Lo stesso articolo impone alle aziende di allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali e tutte le aziende produttrici di energia elettrica. Alla luce dei cambiamenti intervenuti nel mercato e delle scelte fatte dal Consiglio federale e dalle Camere con la LMEE, il Consiglio di Stato ha deciso di non seguire il progetto di suddividere il territorio cantonale in più comprensori e di attribuire le concessioni di distribuzione tramite concorso pubblico (cfr. rapporto finale della commissione speciale sulla LDEE). La soluzione più efficace sotto il profilo della concorrenza e più efficiente sotto quello della gestione aziendale consiste nel definire un comprensorio unico abbinato alla società dei gestori di rete e all'istituzione dell'Autorità garante della concorrenza. Questa soluzione dovrebbe favorire la collaborazione, peraltro già in atto, tra i distributori locali (vedi accordi tra AET e aziende di distribuzione nonché creazione della società EnerTi SA). La garanzia di allacciamento di tutti i consumatori finali competerà alla società dei gestori di rete: in tal modo non potranno ripetersi situazioni come quelle prodottesi nella Val Bedretto, con il disimpegno della società che assicurava il rifornimento. Solo l'intervento dell'AET ha impedito che la valle restasse priva di elettricità. Il capoverso 3 dà la base legale per applicare quanto demandato ai Cantoni dalla LMEE. Il Consiglio di Stato, prima di deliberare, sentirà l'Autorità garante della concorrenza.

Articolo 8

Conformemente alla legislazione sul demanio pubblico, l'utilizzo del suolo pubblico (cantonale e comunale) soggiace a concessione e quindi al versamento della relativa tassa di concessione. Questa concessione non va confusa con quella attualmente prevista dalla LMSP a livello comunale per la rinuncia all'esercizio del diritto esclusivo ("privativa") di distribuire energia elettrica sul proprio territorio. In un mercato liberalizzato, il diritto di "privativa" decadrà automaticamente. La concessione per l'utilizzo del suolo pubblico verrà rilasciata ai gestori di rete (aziende elettriche) per il tramite della società dei gestori di reti.

Articolo 9

Per garantire un'applicazione coerente della legge e il rispetto dei principi della libera concorrenza, senza ostacoli artificiosi, è necessario istituire un'autorità indipendente che funga da organo consultivo del Consiglio di Stato. Si propone quindi di istituire l'Autorità garante della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Spetterà al Consiglio di Stato nominarla e definirne, in un apposito regolamento, la composizione e l'organizzazione. L'Autorità dovrà essere un organismo snello, composto di esperti in materia, senza poteri decisionali; dovrà operare evidentemente facendo riferimento ai criteri di valutazione e alle decisioni della Commissione federale di arbitrato, prevista dalla LMEE, nonché ai pareri del Sorvegliante dei prezzi. Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della legge sono per contro di competenza dei tribunali civili e delle autorità federali e cantonali, secondo le competenze stabilite dalle rispettive leggi. Si ricorda in particolare che le controversie derivanti dai contratti di transito saranno giudicate dai tribunali civili, come stabilisce la LMEE (art. 18). I compiti dell'Autorità sono quelli indicati agli articoli 3, 4, 7 e 12 della presente legge, ma in particolare la valutazione e la pubblicazione regolare dei prezzi di produzione, di trasmissione e di distribuzione e dei costi di gestione della rete dell'energia elettrica, applicati dalle aziende attive sul mercato cantonale. Solo così sarà possibile garantire trasparenza al mercato liberalizzato, attivare in modo corretto e sano i meccanismi della concorrenza e facilitare la libera scelta dei consumatori finali. Spetterà all'Autorità garante utilizzare le possibilità di collaborazione con l'Ufficio di statistica e con altri enti o associazioni (si pensi in particolare all'ESI, Elettricità della Svizzera Italiana).

Con questo compito, l'Autorità garante fungerà in sostanza anche da osservatorio qualificato del mercato dell'energia elettrica. L'istituzione di un'autorità garante della concorrenza a livello cantonale in sé non è obbligatoria, ma è altamente auspicabile proprio per garantire che vi sia una effettiva apertura del mercato, senza successivi tentativi di chiusure cartellari. L'autorità cantonale non crea un doppione con la Commissione federale d'arbitrato, in quanto agisce ad un livello inferiore, non ha poteri decisionali (ma è organo consultivo del Consiglio di Stato) e funge da osservatore del mercato in Ticino, a garanzia del consumatore. Questo compito viene assolto in particolare tramite la pubblicazione regolare dei prezzi dell'energia elettrica, in modo che il consumatore, quando il mercato sarà totalmente liberalizzato, possa confrontare le offerte e optare per il fornitore più conveniente. Un mercato non trasparente, in cui sia impossibile confrontare le tariffe, non è un mercato funzionante e rischia di ricreare situazioni di monopolio regionale incompatibili con la riforma federale. I pareri formulati dall'Autorità garante sul piano cantonale serviranno alle autorità per prendere le decisioni di loro competenza: si pensi alle possibili vertenze giudiziarie su questioni complesse come quelle relative alle tariffe, all'obbligo di allacciamento, ecc. In questo ruolo, l'Autorità garante potrà anche contribuire a sgravare il lavoro dei tribunali civili, fornendo informazioni essenziali per la decisione. I costi dell'Autorità saranno contenuti, essendo previsto un organismo snello; le procedure saranno semplificate al massimo, proprio in virtù del fatto che l'Autorità garante sarà un organo consultivo e non decisionale.

Articolo 10

In base alle decisioni adottate dal Gran Consiglio il 9 ottobre 1999 sulla modifica della LMSP, si dà facoltà ai Comuni di riscattare gli impianti entro la scadenza ultima del 31 dicembre 2007. I Comuni che avranno riscattato gli impianti faranno parte della società dei gestori di rete qualora decidessero la gestione in proprio. Questa decisione permetterebbe ai Comuni di continuare ad avere un ruolo attivo nella distribuzione.

Articolo 11

Con la liberalizzazione del mercato e la conseguente decadenza del diritto alla cosiddetta privativa, non sarà più possibile mantenere le attuali indennità ai Comuni per le forniture di energia elettrica sul loro territorio. Nella fase di transizione, l'indennità viene mantenuta, ma con un tetto massimo del 10% sulle forniture alle economie domestiche e all'artigianato e del 5% su quelle alle industrie e all'agricoltura. L'abolizione dell'indennità di privativa è necessaria per rafforzare la competitività dell'economia in generale e dell'industria in particolare, evitando di caricare il prezzo dell'elettricità con incrostazioni fiscali che non hanno più ragione di esistere. Prima della completa apertura del mercato occorrerà procedere alla revisione della Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957.

Articolo 12

Con questa norma si intende garantire il servizio pubblico durante tutta la fase di transizione verso l'apertura completa del mercato: le aziende di distribuzione avranno così l'obbligo di continuare a rifornire i consumatori finali oggi serviti, senza possibilità di disimpegnarsi dalle forniture nelle zone discoste azienalmente meno vantaggiose. Il capoverso 2 crea la base legale cantonale per esercitare la competenza delegata ai Cantoni dalla LMEE (art. 11 cpv. 3).

Articolo 13

Per le contravvenzioni ci si è ispirati alla soluzione prevista dal diritto federale. Le norme cantonali saranno applicabili ai casi non contemplati dalla LMEE.

Articolo 14

La nuova LDEE comporta l'abrogazione immediata o differita delle norme relative alle aziende distributrici di energia elettrica (art. 35a, 36, 44, 45, 45a, 45b) e l'introduzione di un nuovo capoverso 2 all'articolo 1 sull'esclusione del diritto di privativa nel campo dell'energia elettrica, per quelle aziende municipalizzate che dovessero sopravvivere alla liberalizzazione del mercato. Inoltre si propone di modificare il cpv. 5 dell'art. 38 portando il termine di preavviso per il riscatto degli impianti da 2 a 3 anni. Con questa modifica si intende dare più tempo alle parti per negoziare l'eventuale passaggio di proprietà degli impianti e garantire maggiormente le aziende di distribuzione: occorre in effetti dare sufficiente tempo alle aziende per prepararsi ad un eventuale riscatto degli impianti da parte del Comune.

Articolo 15

L'entrata in vigore della legge cantonale sarà decisa dal Consiglio di Stato: l'obiettivo è sincronizzarla con quella della legge federale (LMEE), per la quale si prevede un'entrata in vigore nel corso del 2001, in modo che la completa apertura del mercato sarà attuata nel 2007.

X. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE

La nuova Legge sulla distribuzione di energia elettrica è prevista dalle Linee direttive 2000-2003. Nel primo aggiornamento dell'ottobre 2000, alla scheda programmatica n. 1, si afferma che per quanto concerne la nuova legge sulla distribuzione di energia elettrica, la nuova legge sull'utilizzazione delle acque e la riforma della legge istitutiva dell'AET "dopo la votazione popolare federale del 24 settembre (tasse energetiche) e dopo le decisioni del Consiglio degli Stati in merito alla nuova legge sul mercato dell'energia elettrica, il DFE presenterà i tre progetti entro fine 2000, con priorità alla revisione della legge AET". Con il presente messaggio si dà seguito a questo impegno programmatico.

Con le revisioni totali della LUA e della LAET, il progetto di legge qui presentato realizza inoltre le misure 56, 57 e in particolare 59 del documento "Strategia e misure puntuali di sostegno al rilancio economico in Ticino" del marzo 1999. La misura 56 (misura portante) prevede la revisione della LUA, della LMSP e della LAET in vista dell'apertura del mercato dell'energia elettrica; la misura 57 prevede l'uniformazione della struttura tariffaria per la fornitura di elettricità per garantire una maggiore trasparenza del mercato; la misura 59 ipotizza la privatizzazione dell'AET.

La nuova LDEE non comporta conseguenze finanziarie e sul personale. Il Consiglio di Stato intende creare, all'interno del Dipartimento delle finanze e dell'economia, l'Ufficio cantonale dell'energia, valutando successivamente le necessità di personale. Questo adeguamento interno all'Amministrazione cantonale appare indispensabile per poter gestire nel migliore dei modi la delicata fase di transizione dall'attuale al nuovo ordinamento e successivamente la situazione che sarà determinata dalla totale apertura del mercato. L'Ufficio cantonale dell'energia collaborerà strettamente con la prevista Autorità garante della concorrenza e con gli operatori attivi sul mercato dell'energia. La costituzione dell'Ufficio dell'energia sarà fatta nell'ambito della riorganizzazione dell'intera Divisione dell'economia. Con questo intendimento il Consiglio di Stato risponde alla

mozione del 27 marzo 2000 presentata dal deputato Massimo Ferrari e confirmatori: la mozione viene quindi sostanzialmente accolta.

Il coordinamento con i servizi del Dipartimento del territorio, che curano la promozione delle energie rinnovabili, i controlli degli impianti energetici e le questioni ambientali legate all'energia, è e sarà garantito tramite i capi Divisione dei rispettivi Dipartimenti.

XI. CONCLUSIONI

La liberalizzazione del mercato dell'elettricità in Svizzera e in Ticino porterà ai consumatori gli stessi vantaggi che si sono avuti sul piano europeo? È la domanda che tutti ci poniamo in relazione alle importanti riforme che sono in cantiere. Le premesse sembrano date. Si tratta di demonopolizzare progressivamente il mercato e di aprirlo gradualmente alla concorrenza. Lo scopo è offrire ai consumatori una libertà di scelta che oggi non è data e ridurre i prezzi dell'elettricità.

Il processo è analogo - anche se con evidenti differenze - a quello che si è prodotto nelle telecomunicazioni. Considerate le modalità con cui il Consiglio federale e le Camere intendono attuare la liberalizzazione del mercato (apertura a tappe, con tempi relativamente lunghi: 6 anni in base alla LMEE), v'è chi avanza dubbi sul risultato finale, temendo in particolare una penalizzazione delle economie domestiche, poiché si ritiene che la liberalizzazione, così come è stata impostata a Berna, andrà a vantaggio soprattutto delle aziende e tra queste, in particolare, delle aziende che consumano grandi quantitativi di elettricità.

Molto dipenderà da quanto deciso dalle Camere, ma anche il Cantone può fare la sua parte, se avrà il coraggio di far giocare veramente la concorrenza, di bloccare eventuali tentativi di richiudere il mercato tramite accordi cartellari (organizzando un sistema di distribuzione più efficiente) e di eliminare o almeno di ridurre fortemente quelle che sono state definite le "incrostazioni fiscali" sulle tariffe dell'elettricità. Le esperienze degli altri Paesi europei, che sono molto più avanti di noi sulla strada della liberalizzazione, sono quasi tutte positive: tra il 1996 e il 1999 vi è stata nei Paesi UE una diminuzione media del 6% delle tariffe, escludendo le imposte. Anche se i risultati non sono omogenei, la tendenza risulta chiara: liberalizzazione significa diminuzione dei prezzi.

I confronti internazionali indicano che la Svizzera, per le industrie, è il Paese con l'elettricità più cara dopo il Giappone. È un costo di produzione che si aggiunge ad altri costi già più elevati della media. Ecco perché la liberalizzazione del mercato dell'elettricità ha una valenza economica molto importante. Un'economia fortemente orientata verso le esportazioni, come la nostra, deve poter contare su condizioni-quadro concorrenziali: e il costo dell'elettricità è diventata una condizione-quadro molto incisiva.

Per essere efficace, tuttavia, la liberalizzazione dovrà rispettare due condizioni essenziali:

1. non potrà produrre effetti asimmetrici. Questo pericolo è accentuato soprattutto nella fase di transizione, nei sei anni durante i quali la Confederazione intende aprire progressivamente il mercato. Le asimmetrie vanno evitate tra categorie di consumatori (aziende/famiglie, grandi industrie/PMI) ma anche tra regioni, tra agglomerati e zone discoste (la stessa direttiva europea del 1996, alla base del processo di liberalizzazione, accoglie il concetto di servizio pubblico, dando facoltà agli Stati di imporre alle aziende la fornitura di base nelle zone discoste);
2. il mercato libero dovrà essere molto trasparente sulle tariffe e sulla qualità del servizio: senza questa trasparenza, sarebbe infatti difficile per i consumatori scegliere i fornitori più convenienti.

Fondamentale è quindi la cornice delle regole (federali e cantonali) all'interno della quale il mercato si muoverà liberamente. L'efficacia della liberalizzazione dipenderà molto dall'efficacia di queste regole.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulla distribuzione di energia elettrica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la Legge federale sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) del 15 dicembre 2000;
- visto il messaggio 16 gennaio 2001 no. 5076 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Scopo

¹La presente legge disciplina l'organizzazione per la distribuzione di energia elettrica sul territorio cantonale, con l'obiettivo di promuovere un servizio di base sicuro, di alto livello qualitativo ed economico e rispettoso dell'ambiente.

²La distribuzione deve salvaguardare l'interesse di tutti gli abitanti del Cantone e della sua economia.

Articolo 2

Campo di applicazione

¹La presente legge si applica alla rete elettrica con una frequenza di 50 Hz.

²Per rete elettrica ai sensi della presente legge si intende la rete a media e bassa tensione per l'approvvigionamento di società di distribuzione e consumatori.

Articolo 3

Transito di energia

¹Le aziende di diritto pubblico o privato che forniscono prestazioni di servizio per la gestione della rete elettrica (gestori di reti) devono garantire il transito di energia elettrica in modo non discriminatorio per:

- a) i consumatori finali;
- b) i produttori di energia;
- c) le aziende di approvvigionamento di energia elettrica.

²Nella rete di distribuzione, l'obbligo di garantire il transito di energia elettrica non sussiste se il gestore della rete fornisce la prova che dopo aver rifornito i propri clienti non è rimasta capacità residua.

³La società dei gestori di reti che distribuiscono energia elettrica nel Cantone deve accettare sulle reti di distribuzione il transito di elettricità destinato ai clienti eleggibili, a meno che non possa essere dimostrata l'insufficiente capacità di un impianto. In caso di contestazione decide il Dipartimento competente, sentita l'Autorità garante della concorrenza.

Articolo 4

**Ributuzione per il
transito di energia
elettrica**

¹All'interno del territorio cantonale deve valere la medesima struttura tariffaria e il medesimo prezzo di transito a parità di livello di tensione della rete.

²Le tariffe di transito sono fissate dalla Società dei gestori di rete, tenendo conto delle condizioni di mercato e delle disposizioni della legislazione federale e sentita l'Autorità garante della concorrenza.

³I gestori di reti elettriche concordano uno schema uniforme e trasparente per il calcolo dei costi che tenga conto dei principi stabiliti dal diritto federale. Se non è stato raggiunto un accordo o se quest'ultimo non corrisponde a tali principi, il Consiglio di Stato adotta le necessarie disposizioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza.

Articolo 5

Contabilità

¹Le aziende che operano nei settori della produzione, della trasmissione e della distribuzione tengono la loro contabilità conformemente alle disposizioni del diritto federale.

²Esse sono tenute a fornire all'Autorità garante della concorrenza i dati necessari alla valutazione e alla pubblicazione dei prezzi.

Articolo 6

Gestione della rete

¹La rete di distribuzione esistente sul territorio del Cantone è gestita da una società di diritto privato a cui partecipano gli attuali gestori di reti, l'Azienda Elettrica Ticinese e i Comuni che procederanno al riscatto degli impianti conformemente alla legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

²La società dei gestori di reti deve costituirsi entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge. Se entro tale data non è ancora stata costituita, il Consiglio di Stato provvederà alla sua istituzione.

³La società deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nell'ambito della sua attività.

Articolo 7

**Garanzia
dell'allacciamento**

¹La distribuzione di energia elettrica sul territorio del Cantone è organizzata in un comprensorio unico.

²Compete alla società dei gestori di reti garantire l'allacciamento e, tramite i gestori di reti, l'approvvigionamento di tutti i consumatori finali.

³Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti al di fuori degli insediamenti e i costi di allacciamento, sentita l'Autorità garante della concorrenza.

Articolo 8

**Utilizzazione del
demanio pubblico**

¹Il transito di energia elettrica attraverso il territorio pubblico soggiace a concessione in base alla legislazione cantonale o comunale.

²La concessione è rilasciata ai gestori di reti per il tramite della società dei gestori di reti.

Articolo 9

**Autorità garante della
concorrenza**

¹Il Consiglio di Stato nomina un'Autorità garante della concorrenza quale organismo consultivo nell'applicazione della presente legge.

²L'Autorità cura in particolare la pubblicazione regolare dei prezzi di produzione, di transito e di distribuzione dell'energia elettrica applicati dalle aziende di approvvigionamento, nonché dei costi di gestione della rete.

³Essa fornisce il parere secondo quanto previsto dagli articoli 3 cpv. 3, 4 cpv. 2 e 3, 7 cpv. 3 e 12 cpv. 2.

⁴Il Consiglio di Stato nomina l'Autorità garante della concorrenza entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge e ne stabilisce il regolamento organizzativo.

Articolo 10

**Riscatto degli
impianti**

¹I Comuni possono riscattare gli impianti alle condizioni previste dall'art. 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici entro il 31 dicembre 2007.

²Attraverso la proprietà e la gestione degli impianti i Comuni partecipano alla società cantonale dei gestori di reti.

Articolo 11

**Indennizzo ai
Comuni**

¹Fino alla scadenza delle concessioni secondo l'art. 45b della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, le aziende di distribuzione versano ai Comuni, a titolo di compenso, un importo che non può superare il 10% del ricavo per le forniture fatte nel Comune alle economie domestiche e all'artigianato e il 5% per le forniture industriali e agricole.

²Le partecipazioni in denaro possono essere sostituite con prestazioni equivalenti.

Articolo 12

Obbligo di approvvigionamento e prezzi per i clienti stabili

¹Fino alla completa apertura del mercato, le aziende di distribuzione di energia elettrica hanno l'obbligo di fornire regolarmente energia elettrica sufficiente ai loro clienti stabili e di fatturare gli stessi prezzi ai clienti stabili appartenenti alla medesima categoria di clienti.

²Il Consiglio di Stato può stabilire le condizioni secondo le quali ai clienti stabili, in casi eccezionali, possono essere fatturate tasse di allacciamento diverse, sentita l'Autorità garante della concorrenza.

Articolo 13

Contravvenzioni

¹Chiunque intenzionalmente:

a) rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente oppure fornisce dati inesatti

b) viola una decisione emanata sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo

è punito con la multa fino a 100'000 franchi.

²Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50'000 franchi.

³Le infrazioni sono perseguite e giudicate dal Consiglio di Stato secondo le prescrizioni della Legge di procedura per le contravvenzioni.

Articolo 14

Abrogazione e modifica di norme della LMSP

¹Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli art. 35a e 36 LMSP.

²Gli art. 44, 45, 45a e 45b restano in vigore fino al 31 dicembre 2007, dopo di che saranno abrogati.

³L'articolo 1 è completato come segue:

cpv. 2 (nuovo) Con la completa apertura del mercato in base alla legislazione federale, le aziende distributrici di energia elettrica non possono più prevalersi del diritto di privativa.

⁴L'articolo 38 è modificato come segue:

cpv. 5 (modifica) La richiesta di riscatto dovrà essere preceduta dal preavviso di almeno tre anni.

Articolo 15

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e negli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

Prix de l'électricité dans l'UE entre 1998 et 2000

Les ménages et les consommateurs industriels de l'UE profitent d'une baisse des prix de l'électricité

Par rapport à janvier 1998, les prix de l'électricité (hors taxes) accusaient, en janvier 2000, une tendance générale à la baisse dans l'UE, au profit à la fois des ménages et des consommateurs industriels. Durant cette période, la plupart des États membres ont appliqué ou appliquent actuellement de nouvelles règles régissant le marché, afin de libéraliser les marchés de l'électricité¹.

Deux rapports, publiés² aujourd'hui par **Eurostat, l'Office statistique des Communautés européennes à Luxembourg**, présentent les prix de l'électricité, collectés au 1^{er} janvier 2000, pour les consommateurs domestiques et industriels.

Importantes baisses pour les ménages des pays du Nord

Quel que soit le volume de leur consommation³, la plupart des ménages de l'UE ont bénéficié d'une baisse du prix de l'électricité entre janvier 1998 et janvier 2000. Les baisses globales les plus fortes des prix ont été observées en **Finlande** (entre -9% et -11,5% selon la catégorie de consommateur), en **Suède** (-16% pour les grands consommateurs et -6,5% environ pour les autres) et au **Danemark** (-13% pour les consommateurs moyens et -9% pour les petits consommateurs).

A l'opposé, les **Pays-Bas** sont le seul État membre dans lequel les prix de l'électricité ont augmenté pour toutes les catégories: 15% pour les petits consommateurs, 5% pour les consommateurs moyens et 4% pour les grands consommateurs. En **Irlande**, une hausse importante a été observée pour les grands consommateurs (+20%), mais les prix sont restés stables pour les deux autres catégories. L'**Italie** a connu une situation particulière: les prix facturés aux consommateurs domestiques moyens et grands ont baissé de 10%, mais ils ont grimpé, dans le même temps, de 40% pour les petits consommateurs, en raison de l'application d'une structure tarifaire plus équitable⁴.

Dans tous les autres États membres, une baisse, générale et modérée, inférieure à 5%, a été enregistrée.

L'industrie allemande bénéficie de la plus forte baisse des prix

Dans la plupart des pays de l'UE pour lesquels des données sont disponibles, les consommateurs industriels⁵ ont également constaté une baisse des prix. Celle-ci a été particulièrement marquée en **Allemagne** (-22% pour les consommateurs industriels moyens et grands et -14% pour les petits), mais également en **Suède** (-20% pour les petits consommateurs et -12% pour les grands), au **Portugal** (-10% environ pour tous les consommateurs industriels) et en **Finlande** (-17% pour les grands consommateurs). De même, les prix pour les petits consommateurs industriels ont accusé une baisse significative aux **Pays-Bas** (-15%) et au **Royaume-Uni** (-10,5%).

La **Grèce** a été le seul État membre ayant enregistré une hausse globale des prix (+3%) au cours de la période de référence. Toutefois, l'augmentation individuelle la plus élevée a été observée aux **Pays-Bas** (+20%) pour les consommateurs moyens.

**Prix de l'électricité (hors taxes) pour les ménages³
dans l'UE entre janvier 1998 et janvier 2000 (en %)**

En euros* pour 100 kWh					
		Jan.1998	Jan.1999	Jan.2000	Variation
					98-00
	Petits	17,10	17,18	16,64	-2,7%
Belgique	Moyens	11,86	11,82	11,71	-1,3%
	Grands	10,81	10,77	10,77	-0,4%
	Petits	19,86	19,66	19,22	-3,2%
Allemagne**	Moyens	12,56	12,76	12,18	-3,0%
	Grands	11,71	11,95	11,13	-5,0%
	Petits	12,10	11,88	11,45	-5,4%
Espagne	Moyens	9,46	9,29	8,95	-5,4%
	Grands	8,68	8,52	8,21	-5,4%
	Petits	13,14	13,06	12,82	-2,4%
France	Moyens	9,61	9,46	9,26	-3,6%
	Grands	9,29	9,17	8,96	-3,6%
	Petits	13,78	13,76	13,76	-0,1%
Irlande	Moyens	7,96	7,95	7,95	-0,1%
	Grands	6,37	7,64	7,64	19,9%
	Petits	4,50	4,61	6,33	40,7%
Italie	Moyens	16,69	15,81	15,11	-9,5%
	Grands	15,25	14,35	13,71	-10,1%
	Petits	21,22	21,55	21,14	-0,4%
Luxembourg	Moyens	10,60	10,76	10,56	-0,4%
	Grands	10,29	10,45	10,24	-0,5%
	Petits	12,90	13,27	14,81	14,8%
Pays-Bas**	Moyens	8,68	8,84	9,13	5,1%
	Grands	8,16	8,30	8,48	4,0%
	Petits	12,09	12,21	11,82	-2,2%
Autriche	Moyens	9,69	9,79	9,49	-2,1%
	Grands	9,86	9,88	9,57	-2,9%
	Petits	12,58	12,09	12,02	-4,5%
Portugal	Moyens	12,51	12,02	11,95	-4,5%
	Grands	11,11	10,67	10,61	-4,5%
	Petits	13,11	11,97	11,59	-11,6%
Finlande	Moyens	7,05	6,55	6,44	-8,7%
	Grands	6,03	5,47	5,42	-10,1%
En monnaie nationale pour 100 kWh					
	Petits	107,45	112,05	116,96	8,9%
Danemark	Moyens	50,66	50,69	43,96	-13,2%

	Grands	44,07	43,45	41,79	-5,2%
	Petits	2449	2522	2333	-4,7%
Grèce	Moyens	1959	2017	1866	-4,7%
	Grands	2205	2271	2103	-4,6%
	Petits	149,04	150,70	139,15	-6,6%
Suède	Moyens	58,67	59,33	54,79	-6,6%
	Grands	59,60	57,07	50,11	-15,9%
	Petits	13,08	12,78	12,74	-2,5%
Royaume-Uni**	Moyens	6,91	6,79	6,77	-2,1%
	Grands	6,25	6,14	6,12	-2,1%

* En janvier 1998, les prix étaient exprimés en ECU sur la base du taux de change moyen du mois.

** Prix calculés en tant que moyenne des prix relevés dans chaque lieu d'enquête du pays.

**Prix de l'électricité (hors taxes) pour l'industrie⁵
dans l'UE entre janvier 1998 et janvier 2000 (en %)**

En euros* pour 100 kWh					
		Jan.1998	Jan.1999	Jan.2000	Variation
					98-00
	petits	14,79	14,84	14,30	-3,3%
Belgique	moyens	7,45	7,39	7,34	-1,5%
	grands	4,99	4,86	4,85	-2,8%
	petits	16,18	16,19	13,94	-13,8%
Allemagne**	moyens	8,29	7,91	6,45	-22,2%
	grands	6,98	6,73	5,37	-23,1%
	petits	10,01	9,77	9,77	-2,4%
Espagne	moyens	6,20	6,24	6,36	2,6%
	grands	5,23	5,26	5,37	2,7%
	petits	9,15	8,91	8,69	-5,0%
France	moyens	5,96	5,81	5,65	-5,2%
	grands	5,23	5,26	5,37	2,7%
	petits	12,64	12,63	12,63	-0,1%
Irlande	moyens	6,62	6,62	6,62	0,0%
	grands	5,34	5,34	5,34	0,0%
	petits	11,90	11,35	11,89	-0,1%
Italie	moyens	7,15	6,51	6,97	-2,5%
	grands	5,60	4,97	5,44	-2,9%
	petits	13,64	13,85	13,34	-2,2%
Luxembourg	moyens	7,25	7,36	7,09	-2,2%
	grands	4,81	4,92	4,35	-9,6%
	petits	9,13	9,24	7,79	-14,6%

Pays-Bas**	moyens	5,66	5,76	6,79	20,1%
	grands	4,99	5,09	:	:
	petits	16,06	16,23	15,67	-2,4%
Autriche	moyens	7,57	7,64	:	:
	grands	6,19	5,62	:	:
	petits	11,52	10,45	10,39	-9,8%
Portugal	moyens	7,13	6,47	6,43	-9,8%
	grands	5,21	4,73	4,70	-9,8%
	petits	5,79	5,57	5,47	-5,5%
Finlande	moyens	4,01	3,88	3,76	-6,2%
	grands	3,21	2,80	2,66	-17,1%
En monnaie nationale pour 100 kWh					
	petits	40,28	39,35	41,51	3,1%
Danemark	moyens	38,55	36,09	37,53	-2,6%
	grands	34,33	31,87	:	:
	petits	2697	2778	2778	3,0%
Grèce	moyens	1835	1890	1890	3,0%
	grands	1443	1486	1486	3,0%
	petits	59,90	57,20	48,03	-19,8%
Suède	moyens	34,20	31,60	32,21	-5,8%
	grands	28,30	24,90	24,88	-12,1%
	petits	6,98	6,93	6,25	-10,5%
Royaume-Uni**	moyens	4,10	4,19	3,98	-2,9%
	grands	:	:	:	:

* En janvier 1998, les prix étaient exprimés en ECU sur la base du taux de change moyen du mois.

** Prix calculés en tant que moyenne des prix collectés dans chaque lieu d'enquête du pays.

1. Suite à l'adoption de la directive 96/92CE. Les prix sont publiés conformément aux dispositions de la directive 90/377/CEE afin d'améliorer la transparence des prix de l'électricité facturés aux clients industriels finals et aux consommateurs domestiques.
2. Eurostat *Statistiques en bref*. Environnement et Énergie. n° 6/2000 "Prix de l'électricité pour l'industrie de l'UE au 1^{er} janvier 2000: tendance à la baisse".
3. Eurostat *Statistiques en bref*. Environnement et Énergie. n° 5/2000 "Prix de l'électricité pour les ménages de l'UE au 1^{er} janvier 2000: tendance à la baisse".
4. Les ménages (ou consommateurs domestiques) sont ventilés en trois catégories: petits, moyens et grands consommateurs - selon leur niveau de consommation d'électricité:
5. petits consommateurs: consommation annuelle de 600 kWh; puissance souscrite: 3 kW; logement type: 50m²
6. consommateurs moyens: consommation annuelle de 3 500 kWh; puissance souscrite: 4-9 kW; logement type: 70m²

7. grands consommateurs: consommation annuelle de 7 500 kWh; puissance souscrite: 6-9 kW; logement type: 90m²
8. Selon la structure précédente, les petits consommateurs domestiques en Italie bénéficiaient des tarifs les plus bas de l'UE alors que les prix facturés aux consommateurs domestiques moyens et grands figuraient parmi les plus élevés.
9. Les consommateurs industriels sont également ventilés en trois catégories en fonction de leur niveau de consommation:
 - petits consommateurs: consommation annuelle de 50 MWh; demande maximale: 50 kW; utilisation annuelle: 1 000 heures
 - consommateurs moyens: consommation annuelle de 2 000 MWh; demande maximale: 500 kW; utilisation annuelle: 4 000 heures
 - grands consommateurs: consommation annuelle de 50 000 MWh; demande maximale: 10 000 kW; utilisation annuelle: 5 000 heures

Publié par:

Bureau de presse d'Eurostat